

AVV. AGOSTINO BELLAN

ESTE

(1)

TRIBUNALE DI FEDOVA

COMPARSA DI RISPOSTA

Comparsa di risposta
dei coniugi
(avv. Bellan)

Della Sig.ra DALIA MATA GIUDITTA ved. Sartori di Ponso in proprio e quale madre legale rappresentante dei figli Aldo e Silvio fu Desiderio, da Ponso Via Grange, nonché della Sig.ra SARTORI ENRICA fu Desiderio di Conselice, per quest'atto elettivamente domiciliati presso e nello studio del sottoscritto loro procuratore Sig. Avv. Agostino Bellan, in Este Piazzetta C. Rocca 5 ed in Fedova Via S. Martino e Solferino 52,

Q.º presentato oggi
18.5.48
■ Consiglio

In punto: revoca di sequestro giudiziario e pretese nullità o invalidità di testamento - danni.

In linea preliminare:



Dobbiamo anzitutto rilevare come un complesso di circostanze non attribuibili alla diligenza dei comparenti, ma soprattutto alle condizioni fisiche della Sig.ra Dalia Mata Giuditta ved. Sartori, hanno determinato il ritardo nella loro costituzione.

Si esibiscono certificato medico comprovante la infirmità della predetta Sig.ra ed in subordine si pongono prove per dimostrare le cause dell'impedimento a sostegno della riammessione di termini.
nuova richiesta di

In linea di fatto

Il 21 maggio 1947 mancava ai vivi in Ponso, SARTORI G. TANTIN fu Luigi lasciando - in assenza di eredi

necessari - beneficiari della sua sostanza - ad eccezione di un legato - i nipoti minorenni Aldo e Silvio Sartori, orfani del di lui fratello Desiderio Virginio, in base a testamento olografo datato da Este il 15 ottobre 1946, pubblicato il 1° luglio 1947 al n. 558 di Rep. del Notario Valdini di Este.

Contro tale testamento sono insorti, coll'atto in epigrafe indicato, gli zii Sartori fu Luigi contestando la inesistenza e la nullità dell'elografo, sull'assunto che il ~~de~~cuius fosse analfabeto e chiedendo che la eredità si dovesse devolvere secondo le norme della successione legittima, previo sequestro del relitto, con le conseguenze di legge.

Il Giudice, in conoscenza dei congiunti, ~~convenientemente~~ ordinanza di sequestro del documento e, senza precisarlo, del "felicium", nonché ^{avvisare} le prove attrici.

In diritti

Abbiamo già accennato, in via preliminare, alla impossibilità da parte della Sig. ^{"alla} uta di provvedere prima d'ora alla sua regolare costituzione. Le sue condizioni di salute e specialmente i disturbi cardiaci di cui essa è stata particolarmente sofferente in questi ultimi mesi, hanno impedito di parlare alla stessa di argomenti di tale gravità ^{adesso} e di occuparsi della causa. Il diceoso certificato redatto concorda

L'impedimento e, semai potranno essere al riguardo assunte le testimonianze da noi proposte.

Soprattutto confidiamo nella comprensione ed onestà delle controparti e delle ben note buone ferie del patrocinio avv. Farin, specie in una causa di contenuto particolarmente delicato, come l'attuale.

La nostra domanda è proposta a sensi dell'art. 294 del C.P.C., ma qualora poteva venir contestata un tale diritto, il Giudice, valendosi della facoltà di cui all'art. 134 del C.P.C., non potrà negare all'odierna compare di dire e di rovare tutte le sue ragioni.

Imiatti gravisime ed irreparabili sarebbero le conseguenze che si ripercuoterebbero sui suoi figli minorenni, mentre si impone la superiore necessità di far luce in un giudizio di particolare contenuto oltre che giuridico ed economico, morale ed infine deve tenersi conto che soltanto in data 13 maggio 1945 è pervenuta alla Signora Della Tuta la lettera 3 maggio 1945 contenente la prova precisa e completa della infondatezza e tenerietà delle pretese avversarie.

E' quindi assolutamente indispensabile risolvere non soltanto una cause, ma anche un caso di coscienza.

fulla revoca del sequestro.

Inaudita altera parte il Giudice non ha potuto ~~ma~~ mettere le ragioni che in linea di fatto e di diritti

avrebbero sconsigliato un procedimento che, specie alla stregua delle nostre allegazioni, si appalesa irrituale, inattuabile, inutile, iniquo e sommamente pregiudizievole.

Irrituale ed inattuabile poichè non indica i beni da sequestrarsi e - tra l'altro - fanno riferimento ad una domanda in cui si accenna ad un inventario in cui si sono inclusi beni di esclusiva proprietà degli odierni comparenti e ad un fondo ^{87' fatto} indiviso intestato per diritto di successione paterna, ai minori Sartori Aldo e Silvio fu Desiderio, senza che si sia ottemperata prima alle disposizioni di cui all'art. 681 del C.

P.C.

Inutile. Infatti la trascrizione dell'atto di citazione sarebbe stato provvedimento più che sufficiente per tranquillare, se vi potevano essere, timori di alienazioni da parte degli eredi testamentari.

In ordine ai prodotti, si osserva che il terreno è stato preparato, seminato e coltivato dai convenuti e loro devono essere i frutti. Se si voleva giungere alla esorità di un sequestro, questo poteva limitarsi alla imposizione del deposito di una somma equivalente ad un canone di affitto. Né si potrebbe parlare di pericolo di perdere garanzie, quando si consideri che i convenuti - anche nella dannatissima ipotesi di sec-

4

comben~~za~~ - avrebbero pur sempre da rispondere con il proprio patrimonio.

Inique. Infatti i beni in contesto sono sempre stati e sono tuttora in possesso dei convenuti in base ad un titolo di proprietà che, fino a prova contraria, stabilisce, anche dopo la impugnazione, una situazione di presunzione e di preferenza a favore dei titolari della proprietà e del possesso. Né di fronte ai documenti prodotti dagli avversari si può parlare di prove incosistibili esaurienti e non equivoci. Infatti vecchi atti notarili (l'ultimo risale all'aprile d del 1942) in cui il de cuius si dichiara analfabeta, non escludono che negli ultimi tempi questi non avesse appreso a scrivere, come risulta dal suo testamento otografo che, fino a prova contraria e dovrà trattarsi di prova efficente, è la espressione autentica della sua volontà, come ne è evidente conferma la lettera del Sig. Gastone Chiarello.

Pregiudizievole. Non occorre spender parole per dimostrare come un tale provvedimento venga a gettare il discredito morale e materiale sugli odierni comparenti, la cui onorabilità e solvibilità dal provvedimento cautelare verrebbero offese. Né la paralisi dell'intera azienda, nella quale sono comprese indistintamente le attività personali dei comparenti, potrebbe

non determinare incalcolabili e irreparabili danni di ingente portata economica, che si riperquoterebbe specialmente su due minorenni.

La ordinanza di sequestro pertanto deve essere senz'altro revocata e ciò anche prima della trattazione delle altre questioni in merito, mancando, soprattutto l'estremo indispensabile previsto dall'art. 670 del C.P.C. e cioè quello della sua "opportunità".

Nel merito.

Il testamento impugnato è pienamente valido, come olografo essendo stato scritto datato e firmato con piena conoscenza di quanto scriveva, completamente di propria mano, dal testatore in conformità dell'art. 607 del C.C.

D'accordo che il de cuius in un certo senso era illiterato, ma non un analfabeta.

Devonsi tener presente le seguenti circostanze:

- 1) Negli ultimi anni della sua vita egli aveva, contenace entusiasmo, imparato a leggere ed a scrivere sia pure in modo embrionale.
- 2) Egli conosceva i numeri da 1 a 9 e le loro combinazioni. Eseguiva le operazioni aritmetiche. Tuttora in granaio esistono sul muro segnanti conteggi da lui eseguiti.
- 3) Egli ha scritto le parole e i numeri che appaiono

nei documenti dimessi sub.

4) Egli inoltre, ~~per~~ fino al gioco delle carte, teneva a segnare lui stesso i punti e registrare l'andamento della partita.

5) Egli fu visto recentemente leggere correttamente le parti stampate in grassetto nei giornali, le cartelle delle tasse ed altri documenti.

6) Fu visto sottoscrivere, senza alcun ausilio o riego, documenti bancari.

7) Nella lettera raccomandata che il Sig. Gastone Chiarollo ha diretto, ^{alla signora dalla Motta} risulta che, il de cuius ha fatto il suo testamento olegrafo il 13.10.66 nella casa del teste.

Di quanto è ^{nella lettera} contenuto, il teste darà conferma e spiegazioni.

Ora è giunta del tutto disattesa l'impugnazione dei consorti Sartori fu Luigi, tanto più che essi -che del resto versano in agiate condizioni economiche- ben sapevano la predilezione del testatore per i nipoti orfani di sui fratello, con i quali questi conviveva e che teneva come dei figli.

Il testamento olegrafo è forse l'atto più semplice della vita civile, e la forma che, limitandosi a richiedere la scritturazione di mano del testatore, permette di disporre delle proprie sostanze con somma facilità,

con libertà veramente assoluta, anche negli ultimi istanti quando non si può e specialmente quando non si vuole, ricorrere all'opera del notaio.

"Esse - come dice L'Osana (Dig. Succ. Test. 63 n. 56) - ben può dirsi il trionfo dell'autonomia dell'individuo nell'esercizio della facoltà di dar norma alle cose sue per causa di morte".

Pertanto "non devono esigersi per la validità del medesimo altre solennità oltre quelle della legge testativamente prescritte, perchè, a parte non potersi mai per via di interpretazione creare l'obbligo di maggiori forme, in questo caso speciale poi l'aggiunta di formalità, altererebbe quell'aurea semplicità dell'olografo che ne costituisce il pregio precipuo e la grande utilità pratica". (ibd)

I requisiti della legge (art. 607 C.C.) furono invero regolarmente osservati. Essi consistono nella scrittura di propria mano del testatore dell'intero olografo.

Accettiamo sostanzialmente la definizione degli attori circa il concetto di "scrivere", ciò che del resto coincide con quella data dalla dottrina e dalla giurisprudenza dominante e che ci sembra doversi riassumere più propriamente così: "espressione dei propri pensieri mediante l'impiego materiale e coscien-

te di segni grafici".

Gli attori mentre dichiarano di formalmente disconoscere sia nella scrittura come sul testo il testamento olografo del de cuius, non prendono poi alcuna specifica conclusione al riguardo e si limitano, in via del tutto subordinata, a chiedere, per la generica finalità di cui all'art. 210, la esibizione del testamento ed una prova tendente a dimostrare che il de cuius era analfabeto in appoggio ad alcuni rogiti (redatti dal 1930 all'aprile del 1944) e cui tale circostanza sarebbe stata dichiarata al Notaio rogante dallo stesso Sartori Costantino.

Le prove scritte e quelle orali non sono sufficienti a vincere la presunzione che il testamento in contesto sia autografo e rispondente alla volontà del testatore.

Infatti dall'aprile del 1944, al 21 maggio 1947 è passato un lasso di tempo più che sufficiente perchè una persona, anche se ^{in decugata ipotesi} totalmente analfabeta, possa aver appreso cognizioni per quanto rudimentali, ma sufficienti per "scrivere". Sia pure usando i segni neti dello "stampatello" per poche righe di un olografo.

Certamente il Sartori non può ritenersi un letterato nel senso completo della parola, ma dotato di quel minimo di cognizioni che sono state sufficienti e quindi

idonee ad esprimere la propria volontà mediante quei segni che da lui studiati, controllati e vergati rappresentano la manifestazione chiara e precisa della sua ultima volontà, che si è espressa con formidabile tenacia e decisiva fermezza e radicata convinzione, e si è ribadita nell'impressione sulla carta di ogni lettera di ogni sillaba, di ogni parola e frase del suo laboriosissimo scritto. Ma una volontà si è manifestata più ferma e decisa tutta protesa nello sforzo di esprimersi.

Si ritiene
 Sarebbe violare lo spirito della legge e la stessa sacra volontà del testatore, che quella intende tutelare, l'insistere in una contestazione contro tale esplicita e decisa volontà, la quale come è opinione dominante (Cfr. Negozio Giuridico Nuovo Dig. n. 2 pag. 974 produttore degli effetti giuridici) ~~è~~ il vero elemento produttore degli effetti giuridici: è necessario però non solo che la dichiarazione di volontà sia un atto voluto dal dichiarante, ma anche che il contenuto della dichiarazione stessa corrisponda all'intera intenzione del dichiarante. L'atto di dichiarazione quindi non avrebbe altra importanza. >>

Ma ripeteremo con una massima della Corte d'Appello di Milano (15/1/1937 Menelli - Tresoldi, Foro Lom. II° 15) "l'onere della prova della differmità tra le scrit-

M

to e la volontà del testatore, ove sia accertata l'autografia della scheda, incombe alla parte che ne contesta la validità" Ed ancora la stessa sentenza: "E' valido il testamento olegrafo anche se scritto in conformità a un modello predisposto, quando non risulti la mancanza del de cuius, di coscienza e di volontà".

'317 v.3 Vitali n.60 v. n.81).

Né ci pare sia contestata sostanzialmente l'autografia del documento - si eccipisce proprio soltanto questa pretesa mancata corrispondenza tra lo scritto e la volontà del testatore.

Orbene tale rispondenza si presume.

Né le prove offerte valgono a vincere tale presunzione o spostare l'onere della prova.

Tuttavia, poichè qui non si tratta di una causa che si debba discutere sulla pedana in un gioco di schermaglie procedurali, ma soprattutto poichè si deve decidere alla stregua di sani principi, di sostanziali diritti che non possono prescindere dall'etica e dall'equità, siamo noi che veniamo incontro alle Giustizia e, pur non intendendo addossarci con questo oneri di prova che non abbiamo, possiamo largamente ed abbondantemente provare:

- * 1) Che la scheda testamentaria fu scritta tutta di suo pugno del testatore.

da
1

- 44
- 2) Che essa risponde integralmente alla sua volontà.
- 3) Che il testatore negli ultimi anni della sua vita ha appreso a leggere e scrivere, sia pure in modo elementare.
- 4) Che egli ha scritto e riletto il suo testamento,
- 5) Che il testamento stesso, di cui fu ordinato il sequestro fu letto ad alta voce dal Chiarello e riletto ed approvato dal Sartori Costantino.
- 6) Che egli usava firmare, negli ultimi anni della sua vita anche senza bisogno di ricorrere all'ausilio del crocesegno o della meccanica ricopiatura della propria firma, atti e documenti bancari, come ad esempio le quietanze per pagamenti bietole, grano e bovini?
- 7) Che il Sartori Costantino fu sentito più volte a leggere le parti in grassetto del giornale?
- 8) Che egli fu visto leggere e sottoscrivere documenti in Municipio di Ponso e presso la Filiare di Este della Cassa di Risparmio di Padova?
- 9) Che egli era uso a fare personalmente i conteggi del movimento del grano e degli altri prodotti del suo fondo.
- 10) Che egli conosceva perfettamente tutti i numeri da 0 a 9 e loro combinazioni e così pure tutte le lettere dell'alfabeto e le loro ~~combinazioni~~.
- 11) Che esistono tuttora nel granaio del suo podere

scritte sul suo recanti i segni delle operazioni aritmetiche da lui stesso scritte ed eseguite, talune delle quali risultano ancora oggi perfettamente visibili e complete.

12) Che poco tempo prima di testare il Sartori Costantino incontratosi col teste Mori Severino, mostrò a costui un cartellone delle tesse e leggendo gli il contenuto si lamentava con lui di aumenti da lui ritenuti eccessivi.

13) Che tutto quanto è contenuto nella lettera 8 maggio 1948 del Sig. Gastone Chiarello alla Sig.ra Della Muta Giuditta risponde a perfetta verità.

14) Che perfino quando faceva la partita a carte con gli amici egli teneva a segnare lui stesso i punti. X

15) che insomma non può essere ritenuto ~~impossibilitato~~ tato a fare un testamento olografo.

Da quanto esposto e dalle emergenze di causa la pretesa avversaria, si appalesa più che infondata temeraria, specie dopo la nostra diffida ed impugnazione dell'ordinanza 26 aprile 1948 dell'Ill.mo Sig. Giud. Istruttore.

Per tanto, con riserva di ogni altra istanza, produzione di documenti, difesa e diritto, ogni eccezione rimossa chiedesi che il Tribunale Ill.mo si compiaccia

Giudicare

a 14
Zain Ferdinando

INIBIRSI la esecuzione dell'impugnata ordinanza 26
sp ile 1948 dell'Ill.mo Sig.Giud.Istruttore Adolfo
Martino del Tribunale di Padova, che dovrà essere re-
vocata comunque annullata.

Ammettersi la comparente a proporre tardivamente le
sue ragioni, prove, difese ed istanze, ritenendo l'ipo-
tesi di cui all'art.294 del C.P.C. o quanto meno i
gravi motivi di cui all'art.164 del Codice stesso.

Nel merito

Assolversi i comparenti da ogni pretesa avversaria
ritenendo pienamente valido ed efficace l'impugnato
testamento oligрафo.

In via subordinata

Ammettersi i convenuti a provare per interrogatorio
e per testi tutte le circostanze di cui ai numeri
da 1 a 14 preciseate in comparsa a da aversi qui per
integralmente riprodotte, nonchè la seguente:

15) Vero che le parole ed i numeri segnati sui docu-
menti n.2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 sono autografi del de-
cuius e scritti in presenza di testimoni introdotti
dai convenuti?

In ogni caso

Danni e spese rifiusi.

Clausola.

In via più subordinata

11

avrebbe fatto le sue obbligate (E)
Ammettersi prove per testi sulle seguenti circostanze:


a) Vero che la Signora Dalla Nuta Giuditta, da tempo affetto da esaurimento nervoso e da deperimento organico grave, per la maturizzazione dei suoi disturbi ed in causa di complicanze cardiache manifestatesi specialmente nei mesi scorsi, non fu messa al corrente della causa in corso, avendo il medico curante vietato di occuparsi di affari e prescritto un periodo di assoluto riposo. *Rodi: 30 dicembre Palazzo Ponso*
Si indicano a testimoni, con riserva di indicarne altri: a prova ed a eventuale riprova:

- 1) Mori Severino - agricoltore Ponso
- 2) Beggin Antonio - agricoltore "
- 3) Zanin Virgilio - impiegato-Vighizzolo
- 4) Zanin Ferdinando - Ponso
- 5) Chiarello Gastone fu Giovanni - impiegato Este
- 6) Tommasin Anna di Lorenzo - Este
- 7) Cappellocchia Luciano fu Fulio via Motta Este
- 8) Conte Maria - Ponso

Si producono i seguenti documenti:

- 1) copia autentica testamento 13 ottobre 1948
- 2) autografo del Sig. Sartori Costantino
- 3) idem
- 4) lettera 8 maggio 1948 del Sig. Gastone Chiarello alla Signora Dalla Nuta Giuditta.

13) certificato medico del Dott. Padovan



certificato medico del Dott.

an. Bellan

2

TRIBUNALE DI PADOVA

COMPRESA CONCLUSIONALE

*Comparsa
conclusionale
dei convenuti
(Avv. Bellan)*

per la Sig.ra DALLA MUTTA GIUDITTA ved.Sartori di Ponso in proprio e quale madre e legale rappresentante dei figli ALDO E SILVIO fu Desiderio,da Ponso Via Granze,nonché per la sig.ra SARTORI ENRICA fu Desiderio di Monselice - convenuti (Avv.Bellan)

D A

SARTORI VIRGINIO GINO,BENATO GIUSEPPE,SARTORI MARIA e SARTORI GIULIA da Ponso - attpri (Avv.Brisotto)

I N F A T T O

Il 21 maggio 1947 mancava ai vivi in Ponso, SARTORI COSTANTINO fu Luigi lasciando - in assenza di eredi necessari - beneficiari del la sua sostanza - ad eccezione di un legato - i nipoti minorenni Aldo e Silvio Sartori, orfani del fratello Desiderio Virginio, in base a testamento olografo datato da Este il 13 ottobre 1946, pubblicato il 18 luglio 1947 al n.338 di rep. del Notaio Valdini di Este.=

Contro tale testamento sono insorti, coll'atto in epigrafe indicato, gli zii Sartori fu Luigi contestando la inesistenza e la nullità dell'olografo, sull'assunto che il de cuius fosse analfabeta e chiedendo che la eredità si dovesse devolvere secondo le norme della successione legittima, previo sequestro del relictum, con le conseguenze di legge.=

In assenza dei comparenti, fu disposto il sequestro dell'olografo e del "relictum"; e la ammissione delle prove attrici.=

Nonostante la diffida intimata dai convenuti, ai consorti Sartori fu Luigi di astenersi dalla esecuzione del sequestro sui beni della successione, il sequestro fu eseguito, con grave pregiudizio morale e materiale degli odierni comparenti.=

Contemporaneamente la signora Dalla Mutta provvedeva alla propria

costituzione, e giustificato il ritardo, fu ammessa a proporre tardivamente le sue difese anche per i figli minori da lei rappresentati.=

Furono prodotti dei frammenti di scrittura del de cuius e vennero escussi i testimoni hinc et inde indicati, mentre venne reiterata mente respinta la istanza avanzata dai convenuti per una Consulenza Tecnica. Per tale diniego, il loro procuratore, si è riservato gravame ed intanto ha richiesto il parere di due noti consulenti specializzati in materia.=

La causa viene oggi al giudizio del Tribunale.=

I N D I R I T T O

Sulla revoca del sequestro. -

Inaudita altera parte, il G.I. all'oscuro delle ragioni che in linea di fatto e di diritto avrebbero sconsigliato un provvedimento di sequestro, ha concesso la misura cautelativa, che, a sensi dello art. 682 CPC. dovrebbe in ogni caso ~~prevocarsi~~, indipendentemente dalla questione di merito, qualora queste non potessero venire definitivamente subito decise.=

Il sequestro infatti era ed è irrituale ed inattuabile, inutile, iniquo, pregiudizievole e, come tale inammissibile ed in ogni caso, scompagnato da quelle ragioni di opportunità, che sono indispensabili, perché lo sconfinato potere discrezionale del G.I., potesse esercitarlo.=

Irrituale ed inattuabile, poiché non indica i beni da sequestrarsi e - tra l'altro - fa riferimento ad un inventario in cui si sono inclusi i beni di esclusiva proprietà degli odierni comparenti e ad un fondo indiviso intestato per metà, per diritto di successione paterna, ai minori Sartori Aldo e Silvio du Desiderio, senza che si sia neppure ottemperato prima almeno alle disposizioni di cui all'art. 601 del CPC.=

Inutile. Infatti la trascrizione dell'atto di citazione sarebbe stato provvedimento più che sufficiente per tranquillare, se vi

potevano essere, timori di alienazioni da parte degli eredi testamentari.=

In ordine ai prodotti, si osserva che il terreno è stato preparato seminato e coltivato dai convenuti per la totalità del fondo indiviso. Se si voleva giungere alla esosità di un sequestro, questo poteva limitarsi alla imposizione del deposito di una somma equivalente ad un canone di affitto e, comunque, se soccombenti, i convenuti avrebbero ben potuto dare ogni garanzia per la resa del conto e la liquidazione della quota dei frutti che fosse eventualmente spettata agli attori, avendo pur sempre da rispondere con il proprio patrimonio. Trattandosi poi di fondo indiviso, non vi è ragione di pensare che gli odierni convenuti avessero trascurato la conduzione, ma anzi si doveva logicamente ritenere che essi avrebbero usato la diligenza per lo meno quam in suis e nessun^o addetto potrebbe muoversi contro di loro sulla diligenza usata dai convenuti nella conduzione del fondo e nella conservazione dello stesso.=

Iniquo. Infatti i beni in contesto sono sempre stati e sono tuttora in possesso dei convenuti in base ad un titolo di proprietà che, fino a decisione contraria, stabilisce anche dopo la impugnazione, una situazione di presunzione e di preferenza a favore dei titolari della proprietà e del possesso. Né di fronte ai documenti prodotti avversariamente, si può parlare di prove incofribili esaurienti e non equivoche. Infatti anche a prescindere dalle prove fornite dai convenuti, era evidente anche prima come la dichiarazione di analfabetismo risultante da un atto pubblico, specie se di vecchia data, non poteva ritenersi a priori motivo sufficiente per concedere un sequestro contro gli eredi testamentari di chi aveva disposto per holografo.. Il de cuius, come è avvenuto nel caso attuale, pur non molto esperto nello scrivere, poteva avere successivamente appreso nozioni sufficienti per stilare di suo pugno le quattro righe di un holografo, pur rifuggendo di e=

sporsi alla critica ed alla fatica di scrivere, quando, come in un atto pubblico, poteva scansarle.=

Pregiudizievole. Non occorre spender parole per dimostrare come un tale provvedimento venga a gettare il dissenso morale e materiale su chi lo subisce, con ripercussioni dannose alla onorabilità e solvibilità dello stesso. Né da paralisi dell'intera azienda, nella quale sono comprese indivise le attività personali dei comparetti, potrebbe escludere, come ha determinato, incalcolabili e irreparabili danni di ingente portata economica, che si ripercuotono specialmente su due minorenni. Basterebbe la sola spesa del sequestro per rendere antieconomico il provvedimento.= La ordinanza di sequestro pertanto deve essere senza altro revocata, mancando in ogni caso l'estremo indispensabile previsto dall'art. 670 del CPC. e cioè quello della sua "opportunità".=

NEL MERITO

Il testamento impugnato è pienamente valido, come olografo, essendo stato scritto, datato e firmato, con piena conoscenza di quanto il de cuius scriveva, completamente di propria mano, dal testatore in conformità dell'art. 607 del C.C.=

Gli attori, in un primo tempo, hanno impugnato l'autenticità materiale e psichica dello scritto, adducendo a sostegno della loro impugnazione, la dichiarazione di analfabetismo del de cuius, ripetuta in alcuni atti notarili, nonché su alcune testimonianze dirette a dimostrare che egli più volte ebbe a cedere segnare documenti dichiarandosi analfabeta.=

Contro queste prove che chiameremo negative, i convenuti hanno fornito prove positive, superando quindi qualsiasi presunzione di attendibilità della mancanza della capacità di scrivere denunciata dagli attori.=

Dottrina e giurisprudenza insegnano che, provata la autenticità materiale della scrittura, la presunzione sta a favore di chi ha scritto, che in ordine all'elemento psichico, necessario per inte-

grare una scrittura.=

Ma, senza con ciò addossarci l'onere di, una prova che non ci incombe, abbiamo largamente dimostrato, come il Sartori Costantino, quanto scrisse il testamento olografo di cui si contende, sapeva quel lo che scriveva e che quanto ivi è espresso è tutta e soltanto la sua autentica volontà.=

Elementi estrinseci.-

Dopo la audizione del teste Chiarello Gastone, che, confermata in ogni sua parte la lettera da lui diretta alla signora Dalla Nutta Giuditta in data 8 maggio 1948 e dopo le particolareggiate e precise dichiarazioni e risposte rese al G.I., la controparte formalmente dichiarò di ritenere vero tutto quanto tale testimonio ~~dix~~ aveva deposito. Pertanto, invitato a rinunciare alla audizione dei testi Cappellozza Luciano e Tommasin Anna divenuti superflui, il procuratore aderì alla rinuncia stessa.=

Più nulla quaestio, pertanto, sulla autenticità materiale e, come vedremo più avanti, intrinseca, dell'atto impugnato.=

A questo punto la istruttoria della causa poteva titenersi esaurita.=

Senonché gli attori si ostinano a ritenere invalido il testamento, per ragioni intrinsiche.=

Elementi Instrinseci.-

La scienza e coscienza del testatore di ciò che ha scritto, è provata anzitutto dalla deposizione del teste Chiarello, integratamente accettata dagli attori.=

Proprio in questa certezza sta la forza che ci esorta a batterci con passione e fermezza, anche per una ragione di alto valore morale.=

Ma l'avversario ripiegando nella sua impugnazione, sostiene che se anche lo scritto rappresenta l'autenticità volontà del testatore, la mancanza dell'elemento psichico e cioè della sua consapevolezza del valore grafico dei segni che egli andava ricopiando dalla modula, rende invalido lo scritto.=

Il Sartori Costantino ha scritto come egli era solito scrivere e comunque la prova dell'autografia fu data in modo così esauriente che la controparte ha rinunciato di insistere su questo punto della controversia. Ad ogni modo scendiamo sul terreno prescelto dall'avversario.=

Il de cuius, siamo d'accordo, in un certo senso era un illetterato, ma non un analfabeta.=

I documenti avversari. Abbiamo già rilevato come la dichiarazione di analalfetismo fatta dal Sartori al Notaio, non è che una semplice prova negativa, la quale è sempre insufficiente ed annullata da quella positiva.=

Del resto quante persone, inesperte nello scrivere, come il Sartori, di fronte alla difficoltà di vergare quattro parole ed anche soltanto la propria firma, appena possono scansare la fatica e la mortificazione di dare spettacolo agli altri di tale loro deficienza, preferiscono addirittura non firmare confessando la deficienza stessa, piuttosto che esporsi al ridicolo di dare dimostrazione della loro imperizia.=

Si segue la via più facile, quella del minimo sforzo? Fu così che Sartori Costantino, quando proprio non era necessario che egli scrivesse di suo pugno, preferì dichiararsi analfabeta o vergare col crocifisso gli atti giuridici che egli andava compiendo.

Quando invece si rendeva necessario scrivere o munire di procura un terzo, egli allora, vincendo la naturale pigrizia della mano adusa più ad imbrandire un pesante strumento di lavoro, che una fragile penna, si sottoponeva alla fatica e alla mortificazione di dare spettacolo della propria imperizia.=

Gli attori hanno fornito, si è detto, una prova negativa. Ma essa per poter rendere sicuri del fatto negato, dovrebbe estendersi all'infinito. Mentre una sola prova positiva è sufficiente a distruggerla.=

Di tali prove, i convenuti ne hanno ~~fornite~~ fornite più che a sufficienza, documentali e testimoniali.=

Prove positive documentali. Esse sono:

- a) l'olografo - b) gli autografi ed i frammenti di autografi -
- c) la perizia Randazzo - d) la perizia Moretti - e) le prove te_{stimoniali}.=

- A -

L'olografo (vedi sub B).=

- B -

Gli autografi ed i frammenti. Sulla autenticità di questi scritti, la controparte non ha mosso alcun rilievo e, pertanto, devonsi ritenere per riconosciuti. (art.215 n.2, I^a parte CPC.).=

Tali documenti pertanto oltre che a servire come scrittura di comparizione ed a confortare le conclusioni dei periti e le nostre, attestano come il sig. Sartori sapesse firmare, scrivere i numeri, le lettere dell'alfabeto e comporle.=

- A -

L'analfabeta assolutamente digiuno di qualsiasi capacità meccanica ed intellettiva per esprimere coscientemente, mediante segno il proprio desiderio, non può riprodurre, così chiaramente, come nel documento impugnato, una modula predisposta da altra persona.=

La copia meccanica identica, cioè il disegno, di uno scritto, presenta difficoltà imponenti perfino al tecnico specializzato è impossibile per chi non sia in possesso, di capacità tecniche particolari.=

La copia libera non può essere eseguita dall'analfabeta.=

Si deve escludere nel modo più certo che chi ne fu l'esecutore fosse persona del tutto inesperta.=

Infatti l'assoluto analfabeta, se si accinge a scrivere anche solo per copiare meccanicamente, ingaggia una vana lotta tra la volontà che comanda e la disubbidienza dei muscoli motori grafici che non intendono cambiare le abitudini contratte con il non uso dello scrivere.=

Egli non saprà neppure impugnare ed usare la penna, sicché gli verrebbe meno anche il mezzo meccanico per vergare una sillaba.=

Che se egli accintosi ad imparare a leggere ed a scrivere, avesse di già appreso ad usare la penna in modo così efficace da riprodurre in forza tanto nitida ed ordinata un modello, si dovrebbe concludere, che lo scrivente aveva di già acquistato anche sufficiente per quanto elementare conoscenza del valore grafico e fonetico dei segni e del loro significato.=

Se esso fu scritto da Sartori Costantino - come è pacifico - si deve concludere con sicura certezza che egli conosceva anche quanto andava scrivendo.=

Scendendo all'esame del documento impugnato ed a quello delle firme del Sartori Costantino a piedi delle quitanze dimesse e nella girata a tergo delle stesse.=

Si addivente ad analoga conclusione.=

La scrittura del documento è quella che si rileva dai documenti dimessi, appartiene sicuramente alla stessa persona, tutti egualmente espressi essendo i segni grafici.=

Le 14 a minuscole del testamento sono tutte uguali fra di loro ed identiche a quelle delle altre scritte; le 2 b del testo impugnato sono perfettamente uguali; il C è preciso nel documento stesso e negli altri dimessi; le 3 d sono pure identiche: anche l'ovolo della base ha la identica caratteristica; le 10 e pure; l'f è una chiara reminiscenza di quello a stampa e nel modello si presume fosse scritto come tutte le altre lettere cioè in corsivo; (un teste riferì che leggeva di "Difesa del Popolo" e quindi la F a stampa gli era familiare); il g non figura ma si sa dalla teste Monte Maria che egli detta consonante conosceva se nelle sue esercitazioni scriveva "Giuditta" senza bisogno di modula; l'h non è usata; l'i ricorre nel testamento 19 volte ed è sempre scritto in modo perfettamente uguale, così come nelle firme degli altri documenti: così dicasi delle 10 l del contesto della scheda testamentaria; l'm e l'n sempre uguali sono davvero caratteristici, per l'accavallarsi delle singole aste; le 14 o tutte con l'arricciatura a sinistra (come

nelle altre firme) sono scritte in modo spiccatamente personale da parte del Sartori Costantino; le 2 p sono identiche; la lettera q non ricorre, ma in un documento dimesso come frammento di autografo del de cuius (e di cui non si è disconosciuta l'autenticità) c'è la q: (vedi doc.n. quintali mili); le 5 r del documento sono reminiscenze dello stampatello, di cui il de cuius aveva maggiore familiarità; l's è sempre uguale e il Sartori lo aveva fatto tante volte che l'avrebbe sicuramente conosciuto anche se fosse - non si contesta - interamente analfabeta; caratteristiche le t tutte diritte con la traversa sempre molto alta; l'u interessante che lo distingue dall'n che pure il Sartori versava sempre accavallando le due aste; la y e lo z sono scritti con sicurezza e d'un sol tratto; il D maiuscolo era certamente noto; è fatto in stampatello è già provato che il Sartori leggeva la Difesa del Popolo; così dicasi oer l'A maiuscola; l'S è la consonante più abituale e familiare e quindi acinota al de cuius.=

Le cifre sono tutte note, se ne ha la riprova nei frammenti di es si e di cui non si è contestata l'autenticità. I testi hanno confermato che il Sartori leggeva risultati della partita a carte ed era solito scrivere nel muro del granaio i numeri relativi alla pesatura dei sacchi dei prodotti che vi venivano ammassati.=

6 C -

La perizia Prof. Randazzo. A seguito del diniego della perizia giudiziale, per cui abbiamo insistito ed, in subordine, insistiamo tuttora, ci siamo dovuti rivolgere ai lumi di due esperti, il Prof. Randazzo di Padova e l'insigne perito calligrafico e grafologico di fama europea, il Prof. Padre Moretti.=

Il Prof. Randazzo, con suo elaborato asseverato con giuramento il 7/6/1949 in Pretura di Padova, così conclude: "Sartori Costantino scrive a stento, adagino, sa compitare e bene, lentamente; scrive con elementi grafici omomimi, riflessi da impressioni spiritua-

li incancellabili".=

- D -

Perizia Prof. Moretti. L'illustre scienziato, specialista di fama europea in materia, è stato da noi interpellato in occasione del suo passaggio per Padova per il ciclo di conferenze tenute alla Biblioteca Antoniana. Esibiti all'illustre grafologo la fotografia autentica della scheda testamentaria, i frammenti lasciati dal de cuius, egli, dopo alcuni giorni di studio, rilasciò il parere che fu, a suo tempo, prodotto in causa. Da esso si evince che chi ha scritto l'olografo aveva la piena consapevolezza di quanto andava scrivendo.=

- E -

Le prove testimoniali. Avversariamente i testi escussi^{non} hanno aggiunto nulla a quanto gli atti notarili dimessi potevano dire. So stanzialmente tutte prove negative? E come tali, come abbiamo rilevato, insufficienti per poter risolvere la causa. In altri termini gli attori avrebbero potuto portare anche un numero infinito di persone a testimoniare che il Sartori Costantino non era da loro mai stato visto a leggere e scrivere, ma una sola prova positiva anche di un solo teste che lo avesse visto a leggere e scrivere, sarebbe sufficiente a distruggere il valore dell'infinito numero di testimonianze negative.=

I convenuti hanno più che esaurientemente fornito numerose di tali prove positive, idonee a dimostrare che il signor Sartori Costantino sapeva, al tempo in cui vergò il contrastato olografo, scrivere e leggere.=

D'accordo che il de cuius non era in certo senso un letterato perfetto e che era alquanto inesperto nello scrivere. Ma non era un analfabeta in senso assoluto.=

CHIARELLO GASTONE. Egli ci dà anzitutto la prova che il de cuius sapeva scrivere e leggere. Egli dice che dopo aver scritto il suo

testamento guardò il documento attentamente, facendo con il capo cenni di approvazione ed impiegandovi circa un quarto d'ora, il che fece ritenere al teste che il de cuius lo leggesse, tanto più che soltanto dopo egli soddisfatto, lo sottoscrisse. Ma v'ha di più. Nella modula esisteva anche la firma ed egli copiò, da prima, il testo della disposizione testamentaria e, dopo averla letta ed approvata, soltanto allora la sottoscrisse e senza guardare la modula. Ed ancora: "Il Sartori ~~alle~~ volte firmava senza l'aiuto di nessun modello, mentre altre volte firmava copiando in un modello che portava con sè" E più oltre: "Ricordo che quando il Sartori incassava qualche bolletta, guardava quello che era scritto sulla stessa, credo, allo scopo di riscontrare la esattezza fra la copia della cifra segnata in bolletta e la somma riscossa".=

MORI SEVERINO. "Ricordo che egli firmava lentamente, però senza valersi di nessun modello, ciò per due o tre volte alla presenza del cassiere Chiarello Gastone. Ricordo di aver sentito il Sartori leggere qualche sillaba, leggendo qualche parola, sillabando nella intestazione del "Gazzettino".".=

Poco prima della morte il Sartori mostrò al teste un cartello delle tasse indicandogli uno dei numeri di ruolo relativo a una tassa che gli era stata aumentata rispetto all'anno precedente.=

ZANNI FERDINANDO, intese il Sartori leggere i numeri segnati dal teste sull'andamento di alcune partite a carte.=

VONTE MARIA riferisce che il Sartori Costantino apprendeva dal nipote Sartori Silvio a leggere e scrivere e ciò negli tre o quattro anni ~~XXXIX~~ precedenti alla morte del de cuius. Ammesso pure che il Sartori Costantinon non fosse un "enfant prodige", qualche cosa in tre o quattro anni egli sarà pur riuscito ad imparare! Certamente, egli si sentiva, a disagio nel momento in cui doveva dare saggio.....delle sue abilità di fronte ad estra nei e, per questo, si spiega come egli, anche dopo essere riuscito ad apprendere i primi elementi, si mostrò sempre riluttante ad

esporsi e, quando potè preferì sempre addurre il pretesto di non saper scrivere.=

La teste vide il Sartori Costantino a scrivere i numeri sulla parete del granaio, sulla quale egli segnava i complessi relativi alla pesatura dei sacchi. Tali numeri sono tuttora visibili. Il Sartori Costantino fu visto dalla teste scrivere il proprio nome e cognome ed a fare esercizi di scrittura, precisando di averlo visto scrivere nomi familiari, come ad esempio quelli di Giulia e di Maria.=

PERNUMIAN IVO dice il Sartori leggere titoli di articoli di giornali. Non fu raccolto a verbale, ma il teste precisò che, fra questi eravi anche la "Difesa del Popolo". Ricorda inoltre di aver visto il de cuius a scrivere senza ausilio di modulo.=

BOVO GIUSEPPE, conferma tale circostanza. Egli vide il Sartori apporre la propria firma su documenti bancari, senza servirsi di alcun modello.=

Gli elementi positivi forniti dai convenuti stanno a dimostrare come il Sartori Costantino non potesse ritenersi analfabeta e che, almeno per ciò che riflette le poche righe del suo testamento olografo, egli fu in grado non soltanto di vergarle di proprio pugno, ma anche di sapere quello che egli andava scrivendo. Certamente, come già si è detto, il Sartori non può ritenersi un letterato nel senso completo della parola, ma dotato di quel minimo di cognizioni che sono state sufficienti ad esprimere la propria volontà mediante quei segni che da lui studiati, controllati e vergati, rappresentano la manifestazione chiara e precisa della sua ultima volontà, che si è espressa con formidabile e decisa fermezza e radicata convinzione e si è ribadita nell'impressione sulla carta di ogni lettera, di ogni sillaba, di ogni parola e frase del suo laboriosissimo scritto.=

Mai una volontà si è manifestata più ferma e precisa e decisa, tutta protesa nello sforzo di esprimersi.

Non si può, se si vuol essere sinceri, negare che tali segni sono "opera sua personale, e del suo libero arbitrio, nessuno obbligandolo a copiarli; anzi col maggiore sforzo, rimarrebbe provato il suo fermo proposito di far proprie le cose scritte" (Cfr. Vitali, Op.cit. Vol.3° pag.337 n.81. L'autore cita un caso anche più discutibile di quello di cui si contende).=

Sarebbe violare lo spirito della legge la stessa sacra volontà del testatore, che quella intende tutelare, l'insistere in una contestazione contro tale esplicita e decisa volontà, la quale, come è opinione dominante (negoziò giuridico pag.974 n.2) è l'elemento produttore degli effetti giuridici del negozio.

Giova inoltre ricordare che a noi non sarebbe spettata "l'onere della prova" della difformità tra lo scritto e la volontà del testatore, dove sia accertata la autografia della scheda "incombendo esso" alla parte che ne contesta la validità. (Ap. Milano 15/1/1937 Foro Lombardo II, 15) Ed ancora la stessa sentenza: "E' VALIDO IL TESTAMENTO OLOGRAFO ANCHE SE SCRITTO IN CONFORMITA' A UN MODELLO PREDISPOSTO? QUANDO NON RISULTI LA MANCANZA NEL DE CUIUS? DI COSCIENZA E DI VOLONTÀ".=

(Cfr. Anche Vitali Op.cit. Vol.III n° 60 (o 30?) Pag.317.)

Pur non tenuti, abbiamo dimostrato e la coscienza e la volontà del testatore. È questa volontà che noi intendiamo difendere contro gli astiosi cavigli di chi cerca strappare a due minorenni il patrimonio a loro lasciato in eredità dallo zio, che fu loro secondo padre e, per il quale essi ebbero affetto e cure di figli e con esso hanno convissuto sempre. Né è irrilevante ricordare che il Sartori volle spiegare al Chiarello che egli "era venuto nella determinazione di lasciare tutto ai suoi nipoti Aldo e Silvio per le ragioni che un suo fratello, morto in precedenza, non aveva lasciato nulla ai detti nipoti", beneficiando invece gli odierni attori.=

La volontà del testatore deve essere rispettata.

Ciò è nell'assenza dell'Istituto che si ispira ancora alla prenne purezza delle fonti: "Novissima voluntas servatur" (Pau.6,2 D)
"Non ex sola scriptura sed ex con scientia defuncti voluntati sa
tisfai endum est". l,2 C.

*Avv. M. Briscotto
ROVIGO*

11

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PADOVA

Nella causa promossa con citazione 10.3.1948 Ufficio Giudiziario Robbo da

SARTORI VIRGINIO GINO q. Luigi di Este

Sartori Bennato Giuseppe q. Luigi da Ponso

SARTORI MARIA q. Luigi di Ponso

SARTORI GIULIA q. Luigi di Finsle tutti col proc. e dom. Avv. G. Merlin e M. Briscotto

CONTRO.

DALLA MUTTA GIUDITTA ved. Sartori in proprio e quale madre legale rappresentante dei figli Sartori Aldo, e Silvio fu desiderio tutti da Ponso

SARTORI RITA in BUSINARO fu Desiderio di Conselice In punto: nullità di testamento

Il patrocinio degli attori produce la seguente

COMPARSA CONCLUSIONALE

FATTO:

Nel 21 maggio 1947 mancava ai vivi in Ponso SARTORI COSTANTINO fu Luigi. In difetto di testamento, l'eredità si devolve per legge ai cinque figli fratelli Virginio-Gino, Bennato-Giuseppe, Maria, Giulia e Desiderio-Virginio. Ma poichè quest'ultimo era premorto al Costantino senza lasciare disposizioni di ultima volontà lo sostituirono i di lui figli Sartori Rita in Susinaro (maggiorenne), Aldo e Silvio

(minori) oltre alla madre della mutta Giuditta per l'usufrutto uxorio.

Sartori Virginio-Gino provò l'inventario del relictum del fratello Costantino - inventario redatto dal Notaio Lotta di Este nel 21 luglio 1947 n. 4293 di Rep. ed in tale occasione la signora Dala mutta Giuditta ed esattamente nel 18 luglio 1947 depositava e pubblicava in atti Notaio Dott. Valdixi al n. 338 di Rep. un presunto testamento olografo datato 13 ottobre 1946 col quale il Costantino lasciava ogni suo avere ai nipoti Aldo e Silvio, salvo un legato di L. 15.000 ciascuno per i fratelli.

Il testamento appare scritto di tutto pugno e sottoscritto dal Costantino, se non che Sartori Costantino come vedremo attraverso prove documentali ed orali si mantenne a prima e dopo la data della scheda testamentaria 13 ottobre 1946 analfabeta. La scheda, come vedremo, fu dal Costantino meccanicamente riptedotta e ricopiata da un modulo da un terzo esibitogli, senza coscienza e comprensione del valore delle lettere e dei segni che materialmente riproduceva e del significato che discendeva dalla loro combinazione.

Perciò i fratelli Virginio-Gino, Bennato-Giuseppe, Maria e Giulia con la citazione in epigrafe segnata evocarono in giudizio i nipoti ex fratello Virgi-

nio-Gino all'oggetto di sentir dichiarare la insistenza o quanto meno la nullità del testamento
13 ottobre 1946 e la devoluzione delle eredità ope
legis in parti uguali fra i cinque fratelli.

Fu anche chiesto ed ottenuto (d° 26.4.1948 del
G.I.) il sequestro giudiziario dell'*felictus*.

Il patrimonio come risulta dall'inventario 21 lu-
glio 1947 n. 4293 notaio Lotta di Este è costituito
da un predio di ett. 4.18.64 sito in Ponso d'Este,
nonché da mobilio, attrezzi, bestiame, prodotti agri-
coli etc.

Esperita una laboriosa prova per testimoni dispo-
sta ed ottenuta (art. 210 c.p.c.) la esibizione
della scheda originale con deposito presso la Cancel-
leria dell'Illi.mo Tribunale, nonché di altri documen-
ti esistenti presso lo Zuccherificio di Este e la
Cassa di Risparmio filiale di Este.

DIRITTO:

Su tre punti dovrà cadere l'attenzione dell'Illi.
Collegio, per la corretta risoluzione del tema che
ci occupa.

- a) come sia stata compilata la scheda
- b) se il testatore fosse o meno analfabeto
- c) se il testamento debba o meno essere a nullato
(art. 611. 606 c.c.).

AD A)

Come sin stata compilata la scheda

Il Cassiere della Cassa di Risparmio di Este CHIAVELLO GASTONE ne da precisa notizia :

" Nei primi del mese di ottobre del 1946 il Sartori, venuto a trovarmi alla Cassa di Risparmio, mi esprese la sua intenzione di fare testamento chiedendomi chiarimenti in proposito. Io gli feci presente che avrebbe potuto scrivere le disposizioni di sue ultime volontà sopra un foglio qualunque, ed esporle ad un Notaio. Egli mi disse che si sarebbe regolato. Circa una decina di giorni dopo e precisamente la mattina del 18 ottobre 1946 il Sartori venne a trovarmi a casa dove mi disse di essersi deciso a fare il proprio testamento senza intervento del Notaio e dopo avermi manifestate le sue disposizioni di ultime volontà, mi richiese di compilargli la relativa minuta, ciò che feci.

Le sue disposizioni di ultima volontà erano di lasciare tutto ai nipoti Aldo e Silvio Sartori, e di lasciare ai suoi fratelli Lire 5000 che successivamente, dietro mio consiglio, aumentò sino a Lire 15.000 ~~nam~~ senza specificare se intendeva lasciare tale somma di L. 15.000 a ciascuno dei suoi fratelli o a tutti insieme, ed io inxx verità, mancai di

fargli chiarire questo punto.

Il Sartori, nell'esprimermi le sue dette disposizioni di ultima volontà, mi spiegò che era venuto nella determinazione di lasciare tutto ai suoi nipoti Aldo e Silvano per una ragione che un suo fratello, morto in precedenza, non aveva lasciato nulla ai detti nipoti. Quando io ebbi compilata la definitiva minuta a penna (perchè la prima l'avevo scritta a matita) la lessi al Sartori, il quale la trovò di suo gradimento. Specifico che questa seconda e definitiva minuta era scritta da me in caratteri grandi e perchè il Sartori potesse più facilmente leggerle e copiarle. Il Sartori, quando ebbe in mano la minuta, cominciò assai lentamente a copiarla, impiegando circa un'ora. Dopo la passò a me che gliela lessi, ad alta voce. Il Sartori si mostrò soddisfatto. Ri prese il documento, lo guardò facendo con il capo cenni di approvazione per circa un quarto d'ora, il che mi fece ritenere che egli leggesse e dopo la sottoscrisse. Per questo punto della sottoscrizione devo precisare che nella mia minuta non mancava la firma e che il Sartori firmò senza guardare il modulo scritto come qualche altra volta aveva già fatto alla Cassa di Risparmio."

La versione del teste, per quanto riguarda i fatti

nella loro obiettività non è oggetto di contestazione.

Ne.

E' pacifico cioè che il Chiarello Gastone operò
nel caso in esame così e come avrebbe potuto opera-
re un notaio.

AD B

Se il testatore fosse o meno analfabeta

Ecco la ricerca dominante nella causa, risolta af-
fermativamente, con tranquillità di risultati docu-
mentali ed orali.

S. Chiarello
analfabeta e
sollecitato con le carte

Documenti:

Abbiamo prodotto ben cinque atti pubblici e cioè
cinque rogiti notarili, tre del Notaio De Luca di
Xanta Este, due del Notaio Lotta pure di Este, rife-
riti alle date dell'II maggio 1930, 19 ottobre 1931,
31 maggio 1936, 13 gennaio 1944 e 24 aprile 1944,
nei quali Sartori Costantino " ed espressa interpellanza
dei notai dichiarò di non poter sottoscrivere
perchè analfabeta." Ed il Notaio Lotta confermò
quale teste la circostanza consacrata negli atti
pubblici . (Il Notaio De Luca non potè essere interpellato
perchè defunto).

Costantino è mancato ai vivi nel maggio del 1947
all'età di 64 anni, ed è pertanto logico, intuitivo
e di tutta evidenza che se egli fino alla età di

61 anni (1944) era rimasto analfabeta, tale doveva per certo essere stato anche nel 13 ottobre 1946 data del testamento.

Tale verità appare controllata dagli ulteriori documenti versati in causa : 1) Certificazione della Associazione Naz. Bieticoltori - Ufficio di Este (confermata dai testi Bott. Board e Bertoldi Luigi) da cui risulta che il 23 marzo 1947 e cioè a cinque mesi dalla data del testamento il Costantino all'atto di sottoscrivere il contratto di coltivazione bietole si era confessato analfabeta. 2) Certificazione dell'U.P.S.E.A. - Ufficio comunale di Ponso, che raccolglieva in base al D.L. 30 maggio 1947 n. 439 e D.M. 27 maggio 1946 (Gazz. Uff. 27.5.1946 n. 112) le denunce di produzione cereali fino al 1947 incluso pure accertante l'analfabetismo del Costantino. E l'impiegato addetto all'Ufficio Gino Frigo confermò la circostanza.

3) Certificazione dell'associazione Agricoltori di Padova riflettente gli anni 1946-1947 pure attestante una l'analfabetismo del Costantino e pure controllata e confermata quale testa dal Segretario della Associazione Toffanin Angelo. Tale documentazione va integrata con gli ulteriori documenti repertati durante l'inchiesta testimoniale e cioè:

2.

3.

4.

4) matrice n. 399 in data 22 marzo 1947 della Socie
tà Veneta Industrie Zuccheri - Zuccherificio di E-
ste e cioè a cinque mesi dalla data del presunto te-
stamento (13 ottobre 1946).

5. 5)
5) matrice n. 400 pure in data 22 marzo 1947 della
Società Veneta Industria Zuccheri - Zuccherificio
di Este non sottoscritta da Costantino perchè anal-
fabeta si limitò a vergare un segno di croce

E i testi Freddo Amedeo e Ferreti Guelfo dello
Zuccherificio confermarono quali testi il rifiuto del
Costantino di sottoscrivere e due matricai dichia-
randosi analfabeta.

6) Polizze 3 maggio 1947 (a sette mesi dal presunto
testamento) della Società di Assicurazione di Vene-
zia - Agenzia di Este, che Costantino sottoscrisse
meccanicamente ricopriando un modello contenente il
proprio nome e cognome che teneva con sé. E l'agente
Martini Giovanni confermò la confessione del Costan-
tino di non poter firmare perchè analfabeta.
^{Torino Cofimad}

Come l'Ill. Collegio nota, sono documenti di im-
ponente valore (atti pubblici e scritture private)
in quanto offrono prova luminosa e tranquilla del
nostro assunto: che cioè Costantino fino alla sua
morte (21 maggio 1947) rimase analfabeta ed appena
poteva sottoscrivere supinamente ricopriando il nolo

modulo ed opponendo il crocifisso.

E tali documenti investono i molteplici atti della vita di Costantino: relazione del Costantino, vita naturalmente modesta, essendo il Costantino un piccolo agricoltore - meglio contadino - che direttamente coltivava la sua terra.

acquista terreni e si dimostra e dichiara analfabeto, divide i beni con i condomini e si dichiara analfabeto, assicura il fabbricato del suo piccolo fondo e deve ricorrere al segno di croce e alla meccanica e lenta riproduzione del proprio nome e cognome sulla scorta di un modello, stipula contratti per la coltivazione delle bietole della sua terra e non sottoscrive perché analfabeto, si fa socio dell'associazione Agricoltori e non può coscientemente sottoscrivere, procede alle denunce dei cereali prodotti nel predio e deve ricorrere al segno di croce.

Non si ha insomma atto alcuno nella semplice e piatta vita di Costantino richiesto sottoscrizione, che il Costantino abbia potuto sottoscrivere con la coscienza e la intelligenza dei segni che ricopriava dal cennato modello.

E' ora possibile che il disgraziato analfabeto abbia potuto con coscienza e comprensione procedere

alla redazione e sottoscrizione del proprio testamento ?.

Parte avversa ha provocato dalla Cassa di Risparmio 2.
e dalla Sezione Zootecnica la esibizione di cinque scritture nelle quali appare la sottoscrizione del Costantino ma l'esame dei segni grafici dimostrano chiaramente che le ' firme ' erano state ricopiate da un modello, anzi ricopiate in modo imperetto e incerto. 5. firme

In particolare ponga l'Ill. Collegio attenzione sul documento della Cassa di Risparmio che ha per oggetto la liquidazione bietole 1946.

Il documento è senza data, ma è facile, raffrontandolo con gli altri due documenti esibiti dello stesso Istituto e datati 7 febbraio 1947 e 28 marzo 1947, rilevare che fu redatto in quello stesso torno di tempo contemplando esso, come quelli forniti di data, la liquidazione bietole 1946 che appunto ^{segna} ~~segna~~ alla fine dell'invernata 1947.

Ora detto documento privo di data dimostra a luce meridiana che il Sartori non sapeva in quell'epoca non tanto sottoscrivere, quanto nemmeno ricopiare.

La prima doveva segnare Costantino Sartori e segna invece in tre pezzi staccati ed i primi due sovrapposti l'uno all'altro : Costan - teno - Sastone" E

la trascrizione nel documento 7 febbraio 1947 segna
Castori anzichè Sartori, mentre le bollette n.62840
e 13834 segnano che la firma è identica a quelle
che abbiamo già notato quali vergate meccanicamente
ricopiando il modello.

Vedete

Del resto è di tutta evidenza che, se nel marzo e
maggio 1947 (v. documenti della Società Veneta Ind.
Zuccheri e la polizza assicurazione generali Este)
Costantino non era effatto in condizione di sot-
scrivere scientemente in quanto ancora firmava col
segno di croce e con la nota ricopiatura del modello,
è logico e conseguenziale che non poteva nel febbraio
e marzo dello stesso anno tenere diverso comportamen-
to. La documentazione avversaria quindi sostanzialmente
dà nuova conferma del nostro assunto.

Priva testimoniale

Evidentemente va la stessa interpretata e vagliata
non isolatamente ma in concorso ed in rapporto con
la offerta documentazione.

I testi: Notario Lotti, dott. Boari e Bertoldi dell'
Ufficio Biastole, Frigo e Ferretti dello Zuccherifi-
cio di Este, Frigo dell'Upsea, Martini delle ass.
Generali, Toffanin della Associazione Agricoltori
hanno ad una voce confermato che il Costantino era
analfabeto. E sono persone che per la loro qualità,

posizione sociale e cultura danno affidamento ineleggibile.

Nei vari atti pubblici vi fu la formale interpella-
zione del notaio come per legge e Costantino si
confessò analfabeto. Ai testi Dr. Boari, Beroldi,
Freddo, Frigo e siamo in epoca già posteriore al pre-
teso testamento 19.10.1946 - Costantino fece la stes-
sa confessione. Si noti ad es. che il Frigo, impie-
gato all'IPSEA - Ufficio accertamenti agricoli e
quindi pubblico ufficiale ogni anno per ben tre vol-
te avvicinava il Costantino: per la denuncia delle
superfici coltivate a cereali (in allora colpite
da vincolo), per la denuncia delle varie culture
(patate ecc.), per la denuncia della produzione
di cereali. Era lo stesso Costantino che come pro-
uttore si portava come d'obbligo nell'ufficio e mai
firmò le denunce perchè si dichiarò sempre analfa-
beta. Escluse il teste che in una qualsiasi pratica
abbia mai Costantino apposta la propria firma, per-
chè sempre si era dichiarato analfabeto. E il teste
si riferisce a tutte le annate di blocco e vincolo
e quindi fino al 1946 - 1947.

E il messo comunale Zogno per la sua funzione infi-
nite volte come egli disse ebbe occasione di notificare
e comunicare atti al Costantino, che perchè analfa-

bata, sempre si firmò " col segno di croce ".

XXX Pure il falegname De Stefani conosceva il Costantino da moltissimi anni, fin dall'infanzia, e mai lo vide leggere o scrivere, e nel paese era a comune conoscenza dice il teste, che il Costantino non sapeva nè leggers nè scrivere.

E l'agente delle Ass. Generali Martini persona di cultura e fiducia pure da un decennio aveva rapporti di affari col Costantino, l'ultimo dei quali si svolse nel 3 maggio 1947 (prima della polizza n. 33949) e cioè sette mesi dopo il presunto testamento.

E Costantino confessava al teste di non saper sotto scrivere e segnava col " segno di croce ". E poichè il teste non si teneva tranquillo del "croce-segno" ed esigeva la " firma ", Costantino toglieva di tasca il modello recante il suo nome e cognome e lentamente lo ricopiava.

E pure di danno rilievo è la testimonianza del Geom. Meneghini, che ebbe larga consuetudine col Costantino, quando si trattava di firmare che unitamente agli altri familiari del Sartori aveva per cliente.

Quando si trattava di firmare, depose il teste, Costantino si valeva del noto modello, che ricopia

va lentamente. E ne era spavvisto si rifiutava di firmare, come il teste ricorda essere accaduto qualche mese prima della morte (avvenuta nel 31.5.1947) in occasione di un prestito di denaro. E il teste esclude che nei rapporti che ebbe col Costantino, abbia Costantino firmato senza avvalersi del modulo.

Ed ugualmente depose Merlo Giuseppe che fin da bambino ebbe dimestichezza ed amicizia col Costantino. "Sono in grado di pienamente affermare" - disse il teste - che Costantino non andò mai a scuola, nè mai imparò a leggere e a scrivere. Lo stesso Costantino ebbe ripetuta occasione di far presente che egli era analfabeto". E ciò evidentemente nelle occasioni in cui era richiesto di una sottoscrizione.

Kompanx Compendio - come ognuno vede - imponente e decisivo agli effetti della ragion del decidere dato che la pretiosa scheda è dell'ottobre 1946 ed i testi e relativa documentazione attestano l'analfabetismo del Costantino anche posteriormente a detta epoca e ciò certamente fino alla primavera 1947, vale a dire fino alla morte del Costantino avvenuta come è noto nel 31 maggio 1947.

Quali elementi di prova l'avversario oppone? Dei documenti già si disse; dai testi ci si consente

qualche breve commento.

Dal teste CHIAROLO lo pseudo notaio e su di cui ricade la grave responsabilità morale di quanto è successo, responsabilità che indubbiamente il Chiarollo ha sentito anche nel rendere la deposizione; ci limiteremo per ora ad osservare, i suoi rapporti di particolare intimità con la famiglia Sartori, la compilazione da parte del teste del modulo "in caratteri grandi e chiari" raccogliente le disposizioni di ultima volontà e la firma Costantino presente il teste lentissima Sartori, la copiatura lugubris da parte del Costantino di detto modulo cominciò assai lentamente a copiarla impiegando circa un'ora", il deposito della sc e a nelle mani del falso notaio.

Basterebbero questi pochi tratti per determinare la inevitabile nullità della scheda, risultanza di una copiatura meccanica, senza consapevolezza e coscienza del valore dei caratteri e dei segni vergati, ricopiatura di un modulo redatto da mano e da mente estranea, appartenente priva di autenticità.

Il teste Chiarollo non poté disconoscere che il Costantino normalmente firmava avvalendosi del ~~modello~~ in noto modello, anzi fu questo particolare, notato casualmente in altra persona, che richiamò l'attenzione del teste e lo mise a conoscenza dell'avvenuto.

ta morte del Costantino.

Ed è vero che Chiarello aggiunse d'aver notato qualche volta il Costantino sottoscrivere senza l'aiuto di alcun modulo, e che tale circostanza affermano anche i testi avversari Mori, Persunian, Zovo.

Ma al riguardo va rilevato:

1) anzitutto che la circostanza è per lo meno dubbia perchè contraddetta da persone veramente estranee alla contesa, quali i testi da noi offerti, testi per intelligenza e grado sociale particolarmente degni di fe;

2) che può anche essersi verificato che il Costantino copiando e ricopiando il noto modulo possa anche esserselo inciso ed impresso nella lastra del suo cervello, così da poter - sempre meccanicamente anche senza modulo - vergare quei segni che formavano e caratterizzavano il suo nome e cognome;

3) ma, ed è la constatazione assorbente, è in causa assolutamente escluso che l'analfabeta Costantino abbia potuto di sua scienza e con coscienza e in piena autonomia, redigere uno scritto composto di ben trentadue vocaboli o cifre quali la scheda testamentaria repertata.

Come depose il Chiarello, Costantino ha meccanicamente quanto lentamente ricopiato il modello preli-

sposto dal testo in caratteri grandi appunto perchè la meccanica ricopiatura potesse riuscire possibile.

E per renderla possibile, come è noto, e ad onta che i caratteri fossero grandi, ci volle al Costantino lo spazio di tempo di ben una ora, tanto gli era ingrata e difficile anche la semplice e meccanica ricopista-

ra.

Costantino - in breve - ha si ricopiato faticosamente il modello - ma senza rendersi conto del valore delle lettere che tracciava e del significato che la combinazione delle parole produceva. In lui mancava il pensiero, mancava la volontà, mancava la coscienza dell'opera che stava meccanicamente costruendo.

Ed i testi avversari non hanno potuto scuotere tali risultati fondamentale.

Ed è anche vero che MORI SEVERINO avrebbe anche sentito Costantino leggere qualche sillaba, leggere qualche parola sillabando dell'intestazione XANTHUS " il Garzettino ", il giovane PARMIGIANI avrebbe pure udito il Costantino leggere stentamente qualche volta qualche titolo di giornale scritto a caratteri più grandi ", ZAMBI FERDINANDO " intese qualche volta Costantino leggere qualche numero scritto in grande", che MONTE MARIA, dipendente

Sarà difficile

1.

2.

3.

4.

dei familiari di Costantino, avrebbe visto Costantino scrivere dei numeri sulla parete del granaio, scrivere il proprio nome e cognome ed i nomi Giulio e Maria (familiari) " ma tali testimonianze vanno colte con beneficio di inventario.

Esse vanno infatti ra frontate e vagliate alla stregua delle imponente prova documentale da noi offerta, e con quanto hanno riferito alla Giustizia testi di incepibile probità quali il Notaio Lotta, il geom. Menaghini, il Dott. Boari, il sig. Bertolini impiegato all'Ufficio bieticolo, i sigg. Frigo e Ferretti impiegati dello Zuccherificio di Este, il sig. Frigo impiegato dell'Ufficio accertamenti (UPSA), l'agente Martini delle Ass. Generali di Este, l'impiegato Toffanin dell'Ass. Agricoltori, e il messo comunale Zogno, e il More Giuseppe coetaneo del Costantino, che fin dalla adolescenza ebbe con lui consuetudine di vita.

Se con i testi Mori, Zenin, Perminian, Monte lo avversario pretende di avere dimostrato ai giudici, contro la nostra prova, che Costantino sapeva scrivere e leggere, chè questi sono i punti cruciali, pare a noi, senza jattanza che la pretesa sia assurda. Saper scriversi non è ricopiere la propria firma da un modello come dissero tutti i testi da noi

addotti, e confermò il teste Beggin intonio di parte
av ersa e pure il Cassiere Chiarello.

Saper scrivere non è faticosamente e stentatamen-
te vergare anche se za aiuto di modello le due pa-
role che formano la firma, saper scrivere non è verga-
re sulla parete del granaio il proprio nome o i no-
mi Giulio e Maria in un tentativo meccanico di eser-
citazione calligrafica, non è vergare qualche nume-
ro.

Tali atti rappresentano un tentativo speradice di
autonomia e di tentativo di scrittura, da parte di
un analfabeta, ed è scrittura formata senza coscien-
za, e senza intelligenza sia del valore dei singoli
segni come della risultanza della loro combinazione.

Poteva, possiamo ammetterlo, Costantino scrivere
in autonomia se meccanicamente il proprio nome e co-
gnome, poteva anch'egli scrivere le parole Giulio e Ma-
ria, o qualche altra parola isolata, ma egli non po-
tava assolutamente scrivere senza l'aiuto di un mo-
dello - e cioè in autonomia - una serie organica e
logica di ben 14 parole. È lo stesso Costantino
che apertamente confessava il proprio analfabetismo
è lo stesso Costantino che dichiarava di non sapere
leggere e scrivere.

Né potrà l'I.I.I. Collegio ritenere che Costantino

sapesse leggere sol perchè a detta di qualche teste
compitava faticosamente e stentatamente qualche sil-
laba della intestazione " Il Gazzettino " o qualche
titolo d'articolo di giornale scritto in grande.

Anche secondo le testimonianze più favorevoli al-
l'avversario , in tali ristretti termini si limita-
va infatti la capacità di Costantino nella lettura.

Ora è agevole osservare che il giornale " Il Gaze-
zettino " è nel Veneto il giornale più popolare,
il giornale di maggior diffusione specie negli zon-
strati sociali più modesti. Non vi ha casa di com-
pagne o modeste o povera casa di città che quotidia-
namente non sia corredata di questo foglio. E Co-
stantino conosceva il foglio, e Costantino sapeva
già che nella testata si doveva leggere " Il Gaze-
tino " e ripeteva quindi meccanicamente quel titolo
che egli già aveva fisso nella memoria. E non che
conoscesse i segni grafici che comprendono la scri-
tura " Gazzettino " . Il giovane Perminian degno
di aver udito qualche volta d' altri leggere stenta-
temente qualche titolo di articolo di giornale
scritto a caratteri più grandi.

Noi riteniamo - e vogliamo credere che l'I.I.
Collegio condivida il nostro rilievo - che cioè il
Perminian ha resa testimonianza palesemente compia-

cente . Ancora una volta richiamiamo al riguardo la documentazione e le testimonianze autorevoli e numerose offerte e le ripetute dichiarazioni dello stesso Costantino di essere analfabeto.

Ma vogliamo aggiungere un'altra osservazione: i titoli "in grande" del giornale (e si sarà trattato indubbiamente del titolo "Cuzzettino") sono impressi in "stampa", laddove la scheda testamentaria segna caratteri "in corsivo". Le differenze grafiche sostanziali che corrono fra lo stampatello e il corsivo non hanno bisogno di richiamo. I segni grafici che li contraddistinguono nettamente sono inconfondibili e quindi può anche darsi, a tutte concedere, che l'analfabeto Costantino abbia mnemonicamente e meccanicamente appreso qualche segno di caratteri "a stampa". E' certo però che egli non conosceva affatto i caratteri "del corsivo" come l'istruttoria ha luminosamente dimostrato.

Aggiungiamo per ultimo che altro è la lettura sfentata di qualche titolo di giornale, altro la lettura integrale di un brano organico e non breve quale quello raccolto nella scheda testamentaria.

Nessun teste ha potuto affermare che il Costantino abbia saputo leggere anche un breve periodo,

una frase, una serie di segni che raccogliesse un pensiero completo ed armonico. E tanto basta per affermare con tranquilla coscienza che il Costantino non sapeva leggere la scheda che dal predisposto modello aveva macchinalmente ricopiata.

AD C

Se il testamento debba o meno essere annullato (art. 602 . 606 c.c.) :

Dispone l'art. 602 c.c. " che il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore ".

L'art. 775 c.c. 1865 riproduceva identico disposto.

Ora se fosse sufficiente per la giuridica validità del testatore la meccanica riproduzione o copistura della scheda testamentaria da un predisposto modello , gli è certo che l'illetterato e l'analfabeta potrebbe validamente testare.

Se non che tale interpretazione volgare e prettamente formale non ebbe mai ingresso nella nostra legislazione.

Il testamento olografo per essere valido deve essere consciente:

" Dovendo il testamento olografo essere scritto, datato e sottoscritto di tutto pugno del testatore è evidente che possono testare con questa forma di

testamento coloro soltanto che sappiano leggers e scrivere. Il testo della legge non dice che il testatore deve saper leggere, ma questa condizione è necessariamente contenuta nell'altra del saper scriversi, dappochè se colui che fa testamento deve avere la coscienza di sè e comprendere ciò che fa, lo scritto sarebbe inintelligibile per chi colui che lo avesse materialmente vergato senza essere in grado di saperlo leggere; quindi non potendo il medesimo comprendere se ciò che ha posto sulla carta corrisponde alle sue intenzioni, non può servirsi per testare di questa forma di testamento ».

Se la mano dell'analfabeta sia stata materialmente guidata da altri ~~mais~~ sulla carta in modo da comporre una ~~scrattizy~~ scrittura, questa benchè rappresenti esteriormente i requisiti di un testamento olografo non può mai valere come tale, per una ragione non di forma né di essenza dell'atto, per la ragione cioè che il testatore non ha potuto comprendere ciò che ha scritto " (Ricci - Diritto Civile vol. III n. 207 ediz. 1878)

E la guida materiale della mano del testatore può verificarsi e determinarsi in due modi: o il terzo materialmente invogna la mano del testatore e la guida e conduce nella compilazione dei segni grafici

che nel loro insieme andranno a formare e costituire il preteso olegrafo.

o il terzo forma di sua mano e di sua intelligenza un modello in caratteri grandi (come nelle fatti-specie), che assecanicamente il preteso testatore analfabeta ricopia

I due casi si equivalgono.

" Può il testatore copiare un modulo ?. Si, se comprende ciò che egli scrive - Così Laurent - Principi di diritto civile vol. 13° ed. 1883 n. 169 - Ciò accade tutti i giorni. I testatori che ignorano il diritto domandano consiglio ad un Notaio, ad un avvocato e certamente la legge non lo proibisce.

Ma se una persona non sa più leggere, nè rendersi conto del valore delle lettere che traccia, nè del significato delle parole che la loro combinazione produce, scriva un testamento che un terzo gli compita lettera per lettera, sarà questo un testamento olegrafo ?.

La lettera vi è, ma il pensiero e la volontà mancano, dunque non vi è testamento.....

Dicendo la legge che il testamento per essere valido deve esser interamente scritto dal testatore, suppone necessariamente che costui avesse scrivendo la coscienza della sua opera e la intelligen-

za del valore dei caratteri che la sua mano formava".

Da notare che l'insigne Civilista segna un caso meno grave meno grave del nostro. Il caso cioè che che il testatore riesca senza aiuto a scrivere un testamento che "un terzo gli compita lettera per lettera". Nelle fattispecie invece non vi fu una scritturazione sotto dettatura"- atto che involge una carta autonoma, ma ricopiatura meccanica del codulo dal terzo predisposto e redatto.

"Il testamento - Dogni : lezioni di diritto civile - Successione testamentaria - Cedem 1933 vol. I^o lezione 19^o pg. 110 - olografo deve essere scritto per intero di mano del testatore. Ciò importa, innanzi tutto, che il testatore sappia e possa scrivere; ma per scrittura di propria mano si deve intendere la espressione dei segni grafici dei propri pensieri con l'impiego materiale di essa, ma cosciente. Sarebbe, quindi, nullo il testamento vergato meccanicamente letto per lettera, sotto la dettatura e indicazione di un terzo, da chi avesse appreso semplicemente a designarle senza rendersi conto del significato delle parole risultante dalla loro combinazione, o, che vale lo stesso, da lui in pari condizioni copiato, come un disegno qualunque, tenendo sotto gli occhi il modello scritto, per suo incarico, da un

terzo".

" Ove il testatore senza l'aiuto di un terzo non avesse potuto scrivere, sia per incapacità, sia per sopravvenuto impedimento non può dirsi che la scrittura sia a opera esclusiva del testatore. Insomma secondo che solamente utile, oppur necessario sia il concorso del terzo nella scritturazione dell'atto testamentario, dovrà decidersi se questa formalità fu o meno osservata " Pacifici Mezzoni - Delle successioni vol. III^a ed. 1873 Del testamento olografo pag. 8 n. 8.

E nel caso in esame è pacifico che il concorso del terzo e cioè del Cassiere Chiarelli fu necessario.

" Perciò le persone che non sanno scrivere non possono testare in questa forma (testamento olografo) che mancherebbe anche se le lettere fossero tracciate dalla mano del disponente, guidate in qualsiasi modo dalla mano altrui " (Chironi - Ist. Dir. Civile 469)

L'olografo (Vitali delle successioni v. III^a n. 33 e segg.) richiede in chi lo scrive le necessarie attitudini, non che subiettive e morali, estrinseche e diremo fisiche (n. 33).

Ehiunque sia sano di mente e sapia leggere e scri-

Vare è capace di testare nella forma oleografica (n. 33)

Il testo delle leggi tace se l'incapace a leggere possa far testamento ma già è chiaro che se il legislatore ha richiesto che il testatore sappia scrivere, ha implicitamente supposto che dovesse intendere quanto scrive.

Di fatto chi solo sapesse materialmente tracciare i segni grafici senza distinguerne il significato ed avesse scritto sotto altrui dettatura senza che potesse leggere le cose a lui dettate, non potrebbe esercitare il controllo e verificare la conformità dello scritto con quanto è da lui voluto. In tal caso si avrebbe sì l'elemento estrinseco dell'atto ma non l'intrinseco, non la scienza e coscienza nel testatore di ciò che avrebbe scritto. (n. 34).

" Si fa l'ipotesi nella dottrina - Cicu - il Testamento ed. Giuffrè n. 49 - che il testatore che non sa scrivere riproduce una per una le lettere formando una parola che non è in grado di leggere. Ma se il testatore non sa scrivere non si può dire che ciò che ha scritto sia di sua mano. Che se invece sapesse scrivere ma non avesse coscienza di ciò che scrive, il testamento valido nella forma, sarà nullo per vizio sostanziale."

Possiamo pertanto, confortati dal concordio della

dottina concludere che la scheda ricopiata dall'analfabeta Costantino Sartori sul modello predisposto in caratteri grandi dal cassiere Chiarello, investita della nostra azione di annullabilità deve essere dichiarata nulla e per vizio formale e per vizio sostanziale.

Il semplice atto materiale di ricopiare il testo del testamento da un predisposto modello quando il copista sia analfabeta implica la collaborazione necessaria ed indispensabile del terzo nella formazione del testamento, collaborazione che nel nostro sistema legislativo deve essere affidata ed esercitata esclusivamente da un notaio (art. 603. 604 c.c.)

Chi non sa o non possa leggere non può fare testamento segreto, recita l'art. 604 c.c., chi sa leggere ma non sa scrivere deve (testamento segreto) per la validità dell'atto ricorrere imprescindibilmente al ministero del notaio, chi non sa né leggere né scrivere non può fare testamento olografo, così e come non può fare testamento olografico chi non sappia scrivere e non sappia leggere, non pare possibile in quanto per sapere scrivere, con la coscienza e comprensione del valore dei segni grafici è indispensabile saper anche leggere.

Anche secondo il significato lessicale scrivere

vuol dire vergare segni atti a rappresentare le idee, conoscere cioè l'esatto significato dei segni nel senso ideologico, intendere cioè il senso della parola scritta.

L'atto puramente strumentale, automatico di colui che copia i caratteri di un modello costituisce riproduzione di un disegno privo di ogni caratteristica propria.

Il testo della scrittura e la sottoscrizione, che nel testamento olografo formano un complesso armonico inscindibile agli effetti dell'art. 602 c.c., richiedono nell'autore un elemento materiale e un elemento psichico talchè colui che verga la scrittura - testamento e lo firmi, imprima ed esso conoscendo le lettere alfabetiche di cui si serve ed intendendo il valore dei segni grafici che traccia, una personalità sua propria. La legge cioè suppone necessariamente che il dichiarante scrivendo abbia la coscienza del suo operato e la consapevolezza del valore dei caratteri formati dalla propria mano.

Per analogia ci索viene la disputa non ancora scopita che in dottrina e giurisprudenza si dibatte sul la validità o meno della firma dell'analfabeta nelle scritture private (vedi per tutte la monografia del Ferrara in Giurispr. Ital. 1940 - parte: dottri-

na e varietà giuridiche - pag. 81 e segg.). Taluna decisione " riconobbe la validità della sottoscrizione della scrittura privata, apposta da un analfabeta con l'aiuto di un modello " e fu severamente disapprovata dalla dottrina (e basti il richiamo ai nomi dei Vidari e del Vivante) e da altre autorevoli decisioni.

Ma la deprecata larghezza di criterio della suaccennata decisione, mai potrà trovare applicazione in tema di testamento olografo, scrittura privata di particolare delicatezza natura che per trasmettere disposto di legge (a. 602 c.p.c.) deve essere per intero scritta, datata e sottoscritta di mano del testatore " con la coscienza della sua opera e la piena intelligenza del valore dei caratteri che la mano forma ", come autorevolmente insegnava il Laurent (op. cit.).

La giurisprudenza - se la nostra diligente ricerca è esatta - ebbe rarissime occasioni di occuparsi di un caso quale quello che oggi ci occupa e certamente perchè la nullità della scheda testamentaria ricoppiata dall'analfabeta così e come si copia meccanicamente un qualsiasi disegno, segna una violazione aperta della lettera e dello spirito dell'art. 602 c.c.

Cogunque la Corte di Appello di Torino con senten-

tenza 11 giugno 1895 in causa Colombo - Pradelli (Falda e Porro : raccolta completa della giurisprudenza sul cod. civ. vol. III^o pg. 972) decise che: "non ha valore di testamento olografo uno scritto che il testatore analfabeta abbia copiato meccanicamente da scritto altrui senza comprendersne per nulla il significato ".

E la Corte Veneta nel 24 marzo 1903 (ind.civ.) giudicò la nullità del trattamento olografo qualora il testatore sia stato materialmente aiutato da una terza persona nella formazione delle lettere e delle parole.

Recentemente la Corte d'appello di Brescia (10.12.1947 in Foro Ita. 1948 pa. 916 -nota) ebbe così ad affermare :

Il testamento olografo , dispone l'art. 602 c.c. deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore, e che importa che il testatore non solo sappia scrivere ma che possa scrivere dovendosi intendere per "scrittura di mano del testatore - come autoritativo dottrina insegnano -" il naturale eordinario modo di scrivere , quello che insomma dicesi carattere nel senso grafico della parola, che è proprio e particolare di ciascuno individuo, quasi come la fisionomia del volto"

E la sentenza trova piena conferma da parte della Suprema Corte (Foro It. 1949 - 788).

In precedenza - sent. 29 luglio 1938 n. 3033 ined. in Re. Foro Ital. 1938 - voce testamento n/ 67.65 - la Suprema Corte ebbe occasione di giudicare un caso identico al nostro. E "premesso" che è analfabeta che senza conoscere la Azione delle lettere ed il loro valore fonetico corrispondente, macchinalmente sa tracciare il proprio nome" così decise: "E' da escludersi che una persona letterata a tal punto possa validamente redigere un testamento olografo, che deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore, anche se, come nella specie, abbia materialmente redatto l'olografo macchinalmente riproducendo i segni grafici di una scrittura contenente le disposizioni testamentarie da altri all'uopo predisposta".

Possiamo pertanto agevolmente concludere che dottrina e giurisprudenza avvalorano concordi le bontà della nostra tesi e cioè la nullità del testamento olografo reso come nel caso dell'analfabeta Bartolini.

Poche parole prima di chiudere, il nostro scritto in ordine alle testimonianze del cassiere Chiarello che sostanzialmente pone esattamente in luce gli

estremi del fatto circa la formazione del testamento . Il Chiarello usurpò la funzione che spettavano al Notaio e, legato certamente da rapporti di particolare cordialità e fiducia al Costantino e alla di lui famiglia si prestò con eccessiva leggerezza alla delicata opera che il Notaio svolge nel raccogliere il testamento pubblico (a. 603 d.c.)

L'impiegato Chiarello raccolse infatti come poteva il Notaio ~~sulla~~ voce di Costantino le disposizioni di ultime volontà, compilò dapprima una minuta a lapis, poscia una minuta definitiva recte: modello, scritta in caratteri grandi perchè Costantino potesse più agevolmente copiare . E la materialità di tale operazione richiede l'opera lenta di ben un'ora. Per l'essattezza sittante depose " poichè potesse più facilmente leggere e copiare ", ma evidentemente fu quella del "leggere" una copposizione gratuita e compiacente del teste, se è vero che dopo la copiatura il Costantino consegnò la scrittura al teste che lesse su alta voce la scheda ottenendo la soddisfazione del Costantino, e se è vero che per essersi soffermato Costantino a sopesare il documento " approvandolo" prima di corredarlo della firma ebbe il teste l'impressione che il Costantino sapesse leggere, (" mi fece ritenero che egli

leggesse". Impressione di cui noi bene conosciamo la fallacia essendo in causa luminosamente dimostrata l'incapacità assoluta del Costantino di leggere la scrittura di cui è causa.

Ed infatti anche i testi più compiacenti di parte avversa in ordine alla capacità a leggere del Costantino dovettero riconoscere che tale capacità si limitava "leggere computanto qualche sillaba dell'intestazione del "il Gazzettino" (Mori Severino), o leggere stentatamente qualche qualche titolo di giornale scritto a caratteri più grandi" (teste Pernauian) Al riguardo abbiamo già opposta la nostra critica (pag.) e non vogliamo ripetere ma se una cosa certa possiamo segnare senza teme di dubbio sulla sicura base della copiosa documentazione ed istruttoria orale , e anche senza offendere il deposito dei predetti due testi , si è che il Costantino si trovava nella incapacità fisicologica ed intellettiva assoluta di poter leggere una scrittura complessa (dato il soggetto) quale quella costituita dalla scheda 13 Ottobre 1946.

Che se aggiungasi la incapacità nel Costantino, in causa incontestata , di saper scrivere , (che altro è saper scrivere altro è incopiare meccanicamente il disegno dei segni grafici) abbiamo nuo-

vo e decisivo elemento per dichiarare la nullità della scheda in contesto.

Solo coloro che sanno leggere e scrivere possono ricorrere utilmente al testamento olografo, e rovinosi cioè in condizione di poter anzitutto senza il necessario concorso di persone estranee vergare i segni grafici che formano la scrittura ed in secondo luogo assicurarsi che lo scritto esprima realmente le loro intenzioni.

Scrittura e volontà sono termini correlativi ed il primo di essi non ha valore senza presupporre il secondo, anche quando apparentemente lo scritto sembra identificarsi col voluto.

Se in tema di sottoscrizione di scrittura privata la giurisprudenza tollera una tal correttezza ed elasticità per certa insopportanza delle restrizioni formali, non altrettanto consente il nostro ordinamento giuridico in materia di testamenti.

La Suprema Corte con sentenza 29 luglio 1938 n. 3032 come abbismo rilevato - ha già deciso il caso per estamente identico al nostro, escludendo che l'illetterato possa validamente redigere un testamento olografo anche se come nella nostra specie abbia materialmente redetto l'ologrfo macchinalmente riproducendo i segni grafici di una scrittura

contenente le disposizioni testamentarie da altri all'uopo predisposta. E noi confidiamo che l'illustre Collegio vorrà nella presente causa approvare e ratificare gli insegnamenti del Supremo Collegio.

Il sequestro giudiziario dell'eredità disposta dal G.I. con provvedimento 6 marzo 1948 dovrà trovare piena conferma ricorrendo gli estremi dell'art. 670 c.p.c. controversia sulla proprietà del relictum, opportunità di provvedere alla custodia e gestione temporanea del relictum da parte del sequestratario.

La successione entrerà la sua disciplina nelle norme che regano la successione legittima (art. 570 c.c.) . Andrà cioè divisa in cinque parti uguali fra i fratelli del de cuius: Virginio-Gino, Bennato -Giuseppe, Maria, Giulia e i nipotti Aldo, Silvio e Rita ex fratre Desiderio-Virginio. I primi due rappresentati dalla madre Dalla Muta Giuditta ved. Sartori, che non può vantare ragioni particolari di usufrutto ed invocare gli art. 581 e seg. c.c. .

Le spese seguono la soccombenza (a. 91 c.c.) e non riteniamo comunque esistendo motivi per una compensazione anche parziale.

P. . . . M.

il sottoscritto procuratore degli attori chiede piacevolmente alla giustizia dell'Ill. Tribunale di Savona, respinta ogni contraria istanza, azione e ragione, giudicare:

- 1) Dichiararsi la insistenza o quanto meno la nullità del testamento datato 13 ottobre 1946 di Sartori Costantini pubblicato addi 18 luglio 1947 a rogito 338 Rep. Notaio Dr. Valdini Lidio di Este e ciò a sensi ed effetti di legge.
- 2) Devolversi il relictum e in ispecie gli immobili sottodescritti secondo le norme delle successioni legittime disponendosi, previo scioglimento della comunione e costituzione dell'asse, le operazioni divisionali di metodo e l'assegnazione del relictum in cinque parti uguali fra i fratelli del defunto: Sartori Virginio-Gino, Sartori Bennato-Giuseppe, Sartori Maria, Sartori Giulia e nipoti Sartori Aldo, Silvio, Rita ex fratello Desiderio-Virginio i primi due rappresentati da Dalla Nutta Giuditta ved. Sartori dandosi ogni conseguente provvedimento per le trasmissioni e vulture ai pubblici uffici catastali, consorziali e immobiliari con sollievo degli Ufficiali precedenti.

Con vittoria di spese

Beni immobiliari in Ponso d'Este

In posso d'Este, terre e fabbricati al foglio X
m.n. 26 B di ettari 4.05.65 R.D.L. 3405.53; R.A.L.
II2I,82, foglio VIII m.n. II2_a IIIa II2_c III_d 29_a
di ett. 4.18.64 R.D.L. 347I.56 R.A.L. II43.04.,.

13

TRIBUNALE DI PADOVA

VERBALE DI UDIEZA ISTRUTTORIA

✓

L'anno 1948 addì 6 di marzo ad ore 10 avanti il Giudice Istruttore Dr. Martino Adolfo assistito dal sottoscritto Cancelliere.

Nel processo civile di prima istanza promossa

Da

SARTORI VIRGINIO-GINO-BENATO- GIUSEPPE-SARTORI MARIA E SARTORI GIULIA

Contro

SARTORI RITA E DALLA MUTTA GIUDITTA ~~ved.~~ Sartori, sono comparsi:

L'avvocato Luigi Merlin per gli attori; nessuno compare per convenuti. Il Procuratore fa presente che per disguida dello Ufficiale Giudiziario non è stata notificata la citazione a Rita Sartori e chiede termine per provvedere alla notifica.

Il Giudice Istruttore rinvia la causa al 26 aprile 1948 ore 10

Il Giudice Istruttore

F/to Dr. Martino

Il Cancelliere

F/to Scorzà

8~~~~~

Successivamente addì 26 aprile 1948 ore 10. Avanti l'Ufficio sono comparsi: Sartori Virginio in persona assistito dal proc. Avv. Brisotto che rappresenta anche gli altri attori, nessuno dei convenuti.

L'avvocato Brisotto insiste delle istanze di citazione..... solo all'interrogatorio dei convenuti. Il Giudice Istruttore dichiara la contumacia delle convenute (due); ammette la prova per testi depositate in citazione; dispone il sequestro giudiziario dell'eredità nominando a sequestratario giudiziale il geometra Meneghini Pietro di Este; il quale provvederà alla conservazione ed amministrazione dei beni stessi; ordina al notaio Valdini di Este di produrre e depositare nella cancelleria la scheda testamentaria di cui è causa n. 338 e 40 190 raccolta - data 18/7/1947 fissandogli per la produzione

./.

il termine fino al 15 maggio 1948; rinvia la causa all'udienza del 7 giugno per l'inizio della prova testimoniale, ore 10, unendo al merito, le questioni di convalida del sequestro. =

Il Giudice Istruttore

Il Cannelliere

F/ to A. Martino

F/ to Scorza

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

ad
Successivamente al 7 giugno 1948^ ore 10 sono comprato l'attore Sartori Virginio con l'avvocato Brisotto Mario, l'avvocato Bellan per Sartori Dalla Nutta Giuditta, nel nome e per i minori ~~expaxxixixix~~
~~xaxinxixixix~~ e per Sartori Enrica Mita. =

Il Giudice sì truttore ammonisce il testimoni sulla importanza religiosa, morale e giuridica del giuramento e legge la formula: "con sapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta la verità, null'altro che la verità. Quindi il testimone stando in piedi, prestò il giuramento pronunciando la formula. "Lo giuro". =

Dottor Lotta Giuseppe che si qualifica del fu Giuseppe, di anni 59
da Este, indifferente.

D.R. -

In merito a quanto mi viene richiesto posso dire solo in data 24/4/1944 ricevetti un atto di decisione fra i fratelli Sartori fra cui Sartori Costantino.

Quando ebbi finito di stendere l'atto, Sartori Costantino dietro mia espressa interpellanza mi dichiarò di non sapere..... Liquidansi per indennità L.360.= Letto, confermato e sottoscritto.

F.to Lotta Giuseppe

Successivamente comparso: Dottor Boari Luciano che ammonito presta giuramento con la formula di legge e si qualifica: fu Bruto di anni 39 residente a Ferrara

Direttore Ufficio..... Este, indifferente.=

D.R.-

Il 22 marzo 1947 il signor Sartori Costantino si presentò nell'Ufficio bieticolo di Este per la firma dell'impegnativa bietole campagna 1947. Essendosi egli dichiarato analfabeta firmò con segno di croce alla presenza di Bertoldi Luigi impiegato dell'ufficio bieticolo e Freddo Amedeo impiegato dello Zuccherificio. Liquidansi L.

360. Letto, confermato e sottoscritto.=

F/to Luciano Boari

~~~~~

Compare Bertoldi Luigi che ammonito giura con la formula di legge e si qualifica: di Carlo di anni 39 Este, impiegato ufficio bieticolo di Este, indifferente.

D.R.-

Confermo la deposizione del dottor Boari come sopra resa, di cui mi vien data lettura.=

Confermo cioè che il Sartori Costantino quando si trattò di firmare il contratto del 22 marzo 1947 si dichiarò analfabeta e pertanto firmò con un segno di croce. Io e Freddo Amedeo firmammo come testi.= Liquidansi L.360.= Letto, confermato e sottoscritto.=

F/to Luigi Bertoldi

---

Successivamente compare: Freddo Amedeo che ammonito giura con la formula di legge e si qualifica: di Arturo di anni 37, impiegato Zuccherificio di Este, indifferente.

D.R.-

Ricordo che in un giorno imprecisato del Marzo 1947 trovandomi nell'Ufficio bieticolo di Este apposì la mia firma di teste ad un segno di croce con cui Sartori Costantino firmò un suo contratto di impegnativo di bietole per la campagna 1947, perciò pure come teste Bertoldi Luigi impiegato nell'Ufficio bieticolo. Ricordo che quando si trattò di firmare il contratto il Sartori Costantino dietro espres-

sa interpellanza del Bertoldi dichiarò di non saper firmare, ed allora gli fu concesso di firmare col segno di croce. Liquidansi L.360.= Letto, confermato e sottoscritto.=

F/to Freddo Amedeo

~~~~~

Compare Grigo Gino che ammonito presta giuramento a sensi di legge e si qualifica: fu Giustino di anni 35, impiegato Uese di Ponso di Este, indifferente.

D.R.-

Dal gennaio 1944 io sono impiegato all'Ufficio Accertamenti Agricoli del Comune di Ponso.

Ogni anno per tre volte e cioè in occasione della denuncia di superficie, della denuncia delle varie colture, della denuncia della produzione grano e granoturco, Sartori Costantino si è recato nell'Ufficio e quando si è trattato di firmare le relative pratiche si è sempre dichiarato analfabeto, tanto che io l'ho sempre fatto firmare col segno di croce. Quanto ho detto si riferisce per gli anni anteriori al 1947 perché non ricordo se anche nel 1947 il Sartori Costantino abbia avuto necessità di firmare pratiche; in caso affermativo devo dire che firmò col segno della croce perché posso senz'altro escludere che egli in una qualunque pratica abbia mai apposto la propria firma essendosi sempre dichiarato analfabeto. Ricordo che nell'ultimo anno rimase sospesa la denuncia cereali per divergenza imposte. Liquidansi L.420. Letto, confermato e sottoscritto.=

F/to Frigo Igino

~~~~~

Successivamente compare: Zogno Quirino che ammonito giura secondo la formula di legge e si qualifica: fu Rodolfo di anni 42, messo del Comune di Ponso, indifferente.=

D.R.-

Per le mie mansioni di messo comunale di Ponso posso dire che tutte le volte che ho avuto occasione di notificare o comunicare con qual

che atto a Sartori Costantino, questi ha costantemente firmato col segno di croce. Liquidansi L.420.= Letto, confermato e sottoscritto.=

F/to Zogno Quirino

~~~~~

Si da atto che all'inizio dell'udienza il procuratore della signora Dalla Mutta insiste per la riammissione nel termine della stessa in proprio e quale legale rappresentante dei minori e si richiede il certificato medico e al caso proposto in comparsa indicando a testi anche il dottor Farini di Megliadino S. Fidenzio e Ferro Virginia. In subordine chiede che concorrendo gravi motivi il giudice voglia applicare l'art. 184 C.P.C. ed in ogni caso non disattendere le prove dato il ricevimento della raccomandata 8/5/1948 da parte del teste Gastone Chiarello in cui si precisano fatti assolutamente indispensabili per l'accertamento della verità.= L'avvocato Brisotto si oppone alle richieste sia perché la detta malattia, anche se reale, non concreta un caso di forza maggiore o fortuito (art. 294 C.B.C.). Che non è invocabile l'art. 184 CPC. in quanto non ricorrono i gravi motivi, che nemmeno sono stati accesi; che la lettera 8/5/1948 è tardivamente prodotta e quindi non può avere pregio. Il Giudice Istruttore si riserva di deliberare e rinvia per la prosecuzione della prova in Este - Pretura al 25 giugno 1948 ore 15, rimettendo le parti a tale udienza anche in ordine alle questioni del sequestro giudiziario e inventario, ed ogni altra.

Il Giudice Istruttore

F/to A. Martino

Il Cancelliere

F/to Scorza

~~~~~

Il 25/6/1948 ad ore 16 in Este. Avanti a Noi Dr. Martino Adolfo Giudice Istruttore, assistito dal sottoscritto cancelliere di Sezione Scorza ci siamo portati nella sala udienze della Pretura di Este. Ivi abbiamo avuto la presenza degli avvocati Brisotto e Belan.

L'avvocato Bellan insiste nell'ammissione del capitolo di prova dedotto sull'impedimento causa della tardiva costituzione della signora Sartori Giuditta Dalla Mutta precisando che il capitolo stesso alle parole "nei mesi scorsi va notificato colle parole" da oltre sei mesi. Indica a testi:

- 1) Il Dottor Armando Padovani di Ponso.
- 2) Il Dottor Farini di Megliadino S. Fidenzio.
- 3) La signora Ferro Virginia da Ponso.

Insiste nelle altre domande.=

L'avvocato Brisotto si oppone.

Il Giudice Istruttore ammette la prova sull'impedimento.=

L'avvocato Brisotto presenta il teste:

De Stefani Costantino il quale viene ammonito ai sensi di legge.

Indi ripete le parole: "Lo giuro".=

Interrogato sulle generalità, risponde: sono De Stefani Costantino di anni 53, residente a Ponso, falegname, indifferente.

Interrogato sul capitolo, risponde: conoscevo da moltissimi anni il Sartori, fin dall'infanzia mia. Mai ebbi l'occasione di vederlo leggere e scrivere: ne mai ebbi occasione di ricevere un qualunque suo scritto. Nel paese di Ponso si diceva che egli non sa pesse né leggere né scrivere. Non l'ho mai nemmeno visto giocare a carte. Aggiungo che però non ebbi occasione di dovere richiedere il Sartori di leggere o di scrivere. Letto, confermato e sottoscritto. Liquidansi al teste l'indennità di L.200.=

F/to De Stefani Costantino

Introdotto il teste dall'avvocato Brisotto ammonito a sensi di legge, Martini Giovanni, ripete le parole: "Lo giuro".=

Interrogato sulle generalità risponde: Sono Martini Giovanni fu Angelo di anni 50, residente ad Este, agente Assicurazioni Generali.

Indifferente. Interrogato sul capitolo risponde: da circa dieci anni conoscevo Sartori Costantino con il quale avevo rapporti di ufficio essendo egli assicurato contro gli incendi.=

Posso dire che tutte le volte che si presentava la necessità di ap-

porre la propria firma egli faceva il segno di croce.=

Ma poiché di questo io non mi contentavo ed esigevo la firma egli cavava di tasca un foglietto di carta dove era scritto il suo nome e cognome che lentamente ricopiava il modello impegnando per tale ricopiatura circa 10 minuti. E così fece anche l'ultima volta che si presentò la necessità di firmare una polizza di assicurazione in data 3 maggio 1947 e precisamente la polizza contrassegnata col n. 33949.=

Non sono in grado di precisare se la firma che in tal modo faceva il Sartori corrispondesse al modello che aveva Il Sartori mi dichiarò più volte di non saper firmare e che come analfabeto metteva il segno di croce. Letto, confermato e sottoscritto.=

F/to Martini Giovanni.

~~~~~  
Il procuratore dei convenuti Dottor Dalla Valle che ora sostituisce l'avvocato Bellan, chiede il reperto della polizza di cui sopra.=

Il procuratore dell'attuale si associa.=

Il Giudice istruttore riserva di deliberare.=

Introdotto il teste (dall'avvocato Brisotto) Boin Mario, ammonito a sensi di legge, giura ripetendo le parole "Lo giuro".=

Interrogato sulle generalità, risponde: sono Boin Marino di Mario di anni 24 residente a Ponso, autista, indifferente. Interrogato sul capitolo risponde: Ricordo che l'anno scorso fui a trebbiare nel terreno di Sartori Costantino, successivamente deceduto.=

I lavori di trebbiatura erano stati fatti da me unitamente a mio padre. Quando mio padre invitò il Sartori ad apporre la propria firma sulla bolletta della trebbiatura il Sartori la fece firmare dalla propria cognata Dalla Mutta Giuditta con lei convivente asserendo che era la stessa cosa dicendo precisamente: "O che firmo io o che firma mia cognata è la stessa cosa".=

I.R.

copy'a per AVV. BELLAN

1)

CAUSA SARTORI / SARTORI.-

(L)
Copia pure
tutti di parte
attese e contenute

L'anno 1948 alle ore 9 del giorno 9 dicembre, avanti l'ufficio sono comparsi Sartori Virginio, l'avv. Brisotto per gli attori, l'avv. Bellan per i convenuti. Si presenta il teste Ferretti Guelfo, che, ammonito ai sensi di legge, presta giuramento sulla formula di rito e si qualifica:

FERRETTO GUELFO di Arturo, di anni 38, impiegato dello Zuccherificio di Este, indifferente.=

A domanda, risponde: Ricordo che nel mese di marzo 1947 si presentò all'Ufficio agricolo dell'Zuccherificio di Este dove io sono impiegato, Sartori Costantino, il quale, richiesto di firmare due ricevute di quantitativi di bietole si dichiarò analfabeta e appose sulle due ricevute il proprio segno di croce. Ricordo che anche in precedenza il Sartori o aveva firmato con il segno di croce o aveva copiato la propria firma da un biglietto che portava con sè.=
Sono da circa quindici anni impiegato in questo Ufficio. L.c.e.s.

F/to Guelfo Ferretti

Successivamente compare il teste di parte convenuta, Pernumian Ivo, che, ammonito a sensi di legge, giura e si qualifica:

PERNUMIAN IVO fu Gino, di anni 26, da Ponso, indifferente, agricoltore.
A domanda, risponde: Fino da bambino conosco Sartori Costantino defunto, essendo noi entrambi di Ponso? Ricordo di aver udito qualche volta il Sartori leggere stentatamente qualche titolo di articolo di giornale scritto a caratteri più grandi. Ricordo altresì che alla Cassa di Risparmio di Este in un giorno imprecisato del 1943 o del 1944 mi trovai assieme al Sartori per la riscossione della indennità di requisizione delle bestie; ed ebbi occasione di vederlo apporre lentamente la propria firma sulla relativa quietanza senza avvalersi all'uopo di alcun modello.

./.
1.

Anche tale Bon Giuseppe, di Ponso, mi riferì di aver visto il Sartori apporre lentamente la propria firma su qualche documento.
Letto, confermato e sottoscritto.=

F/to Pernumian Ivo

Compare il teste Meneghini Pietro, il quale, ammonito a sensi di legge, presta giuramento sulla formula di rito e si qualifica:
MENECHINI PIETRO fu Teodoro, di anni '4, da Este, geometra, indifferente.=

A domanda, risponde: Ripetutamente nell'esercizio della mia professione di geometra, ebbi occasione di trattare con il defunto Costantino il quale, come tutti gli altri della famiglia, era mio cliente. Sono quindi in grado di affermare che allorché si trattava di apporre qualche firma, il Sartori si valeva di un biglietto dove era scritta la propria firma che egli ricopiava lentamente. Se per caso si trovava sprovvisto di tale modello, egli si rifiutava di firmare come ricorso che accadde qualche mese prima della morte in occasione di una convenzione che il Costantino avrebbe dovuto firmare e relativa ad un prestito di denaro da lui fatto ai fratelli Sartori Aldo e Silvio, ed alla loro madre in occasione del matrimonio di Rita Sartori.=

A domanda, risponde; Per quanto riguarda i rapporti che il Sartori Costantino ebbe con me escludo che il medesimo abbia mai apposto la propria firma, senza avvalersi del modello di cui sopra ho detto.=

A domanda, risponde: Aggiungo che qualche volta egli mi propose di firmare col segno di croce, ma io non acconsentii mai a ciò sapendo che il segno di croce ha un valore molto relativo.=

Letto, confermato e sottoscritto.

F/to Pietro Meneghini

A questo punto l'avv. Bellan chiede che sia sentito il teste Bovo Giuseppe, indicato dal teste Pernumian. L'avv. Brisotto chiede che d'ufficio il Giudice richiede dalla Zuccherificio di Este la ma-

trice n.400 e n.399 in data 22 marzo 1947 e dalla Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, filiale di ~~Padova~~^{(10)xx} Este, le quietanze relative a pagamenti di prezzo requisizione bestiame (raduni) negli anni 1943/44.=

L'avv. Bellan non si oppone ma chiede che la Cassa depositi anche le quietanze tutte cui si riferisce il teste Chiarello e Pernumian. Nei confronti dell'audizione del teste Bovo l'avv. Brisotto denuncia la stranezza della circostanza di essere il teste Bovo qui presente, e prima di consentire l'ammissione si riserva di assumere informazioni.=

Il Giudice Istruttore ordina allo Zuccherificio di Este di depositare nella Cancelleria del Tribunale le matrici n.400 e 399 in data 22 marzo 1947, ed alla Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo filiale di Este, di depositare nella Cancelleria del Tribunale le quietanze dei pagamenti prezzo requisizione bestiame per gli anni 1943/1944 a firma Costantino Sartori, per le altre produzioni si riserva.=

Per l'audizione degli altri testi rinvia al 3 febbraio 1949 alle ore 10.=

Il Presidente

F/to Martino F/to Zanardi Canc.

Oggi 3 febbraio 1949 avanti il signor Presidente Dr. Di Mascio, sostituitosi al dottor Martino, impedito, sono comparsi i procuratori delle parti.

Sono presenti i testi:

MORO GIUSEPPE = TOFFANIN ANGELO

Il Presidente

diffida i testi presenti a ricomparire per l'udienza del 3 marzo 1949 alle ore 10.=

La causa viene rinviata per impedimento di ufficio.=

Il Cancelliere

Il Presidente

F/to Zanardi

F/to Di Mascio

L'anno 1949 addì tre marzo alle ore 10 avanti l'ufficio sono com

parsi i procuratori delle parti avv. Mario Brisotto ed avv. Bellan. E' presente il teste dell'attore Toffanin Angelo, il quale, ammonito a sensi di legge, giura e si qualifica:

TOFFANIN ANGELO fu Ferruccio, di anni 28, impiegato di Ospedaletto Euganeo, indifferente. Segretario della Associazione Agricoltori di Ospedaletto Euganeo.

A domanda, risponde: Nella mia qualità di segretario della Unione Agricoltori, fra il 1946 ed il 1947 ebbi modo di conoscere Sartori Costantino in occasione del fatto che si iscrisse alla detta Associazione. Devo fare presente che, per tale iscrizione l'interessato doveva firmare apposita scheda. Ricordo che per tale iscrizione Costantino si presentò accompagnato dal fratello Virginio. Ricordo vagamente che uno dei due parlò di analfabetismo. Certo è che Sartori Costantino non firmò e firmò invece Virginio. Non so però precisare se firmasse con il nome proprio o col nome Costantino. Letto, confermato e sottoscritto.=

F/to Toffanin Angelo

Compare il teste Moro Giuseppe, il quale, ammonito a sensi di legge, presta giuramento sulla formula di rito e si qualifica:

MORO GIUSEPPE fu Sante, di anni 63, agricoltore, da Carceri, indifferente, contestatagli la parentela dichiara di essere fratello della moglie di Sartori Giuseppe.

A domanda, risponde: Conoscevo benissimo sino da bambino il Costantino con cui avevo frequente domestichezza ed amicizia. Dono quindi in grado di pienamente affermare che non andò mai a scuola né mai imparò a leggere ed a scrivere. Lo stesso Costantino ebbe ripetutamente occasione di farmi presente di essere analfabeta.= Ultimamente io ebbi occasione di vederlo circa due anni prima della sua morte, o meglio sono due anni da ora.=

Non sono in grado di precisare quando il Costantino mi fece l'espressa dichiarazione di essere analfabeta.= L.c.s.=

F/to Moro Giuseppe

Successivamente compare il teste Bovo Giuseppe, il quale, ammonito a sensi di legge, giura e si qualifica:

BOVO GIUSEPPE fu Ettore, di anni 34, da Ponso, agricoltore, indifferente.

A domanda, risponde: Fino da ragazzo conoscevo Costantino essendo vicino di casa. Con lui ebbi occasione di trovarmi numerose volte alla Cassa di Risparmio di Este dove si recava per varie operazioni, per tirare, cioè, il denaro relativo ai diversi pagamenti (paganamento bietole, ammasso bestiame, grano ecc.). Posso dire quindi di averlo visto apporre per ricevuta sui relativi moduli la propria firma che egli scriveva assai lentamente senza servirsi di alcun modello.= Letto, confermato, sotto scritto.=

F/to Bovo Giuseppe

Il Giudice Istruttore dà atto della chiusura della prova testimoniiale.=

Il procuratore dell'attore chiede al Giudice Istruttore di fissare l'udienza per le conclusioni. Il procuratore del convenuto chiede che il Giudice Istruttore ammetta consulenza tecnica sul quesito:

"Dica il consulente tecnico, fatti gli opportuni accertamenti, se dalle emergenze di causa ed in particolare dall'esame della scheda testamentaria in contestazione, si possa desumere che la scrittura del de cuius sia anche cosciente o puramente meccanica".=

Il procuratore dell'attore si oppone ritenendo assurda la richiesta.= Il Giudice Istruttore si riserva.=

Del che si dà atto nel presente verbale.

Il Presidente

Il Cancelliere

F/to Martino

F/to Zanardi

V/ Ritenuto che non è da farsi luogo alla proposta conculenza tecnica, per la ragione che assurdo si presenta il relativo quesito

Si rinvia

la causa all'udienza del 7 aprile 1949 alle ore 10, per le conclusioni.=

Padova, 24 marzo 1949

Il Presidente Istruttore

F/to Martino

Successivamente sono comparsi per la parte attrice l'avv. Brisotto, per la parte convenuta l'avv. Bellan.=

L'avv. Bellan chiede la produzione della polizza assicurazioni generali 3 maggio 1947 n.33941 Este, e chiede termine per identificare i documenti indicati dal teste Chiarello e Bovo al fine di chiedere la produzione in giudizio.=

L'avv. Brisotto si oppone per la tardività della richiesta, in alcun modo giustificata. Insiste per limitare la produzione alla polizza. L'avv. Bellan fa presente che il Giudice Istruttore non ha ancora sciolto la riserva in ordine alla ammissione delle precedenti richieste del patrono dei convenuti di cui al verbale 9 dicembre 1948. Chiede inoltre che il "giudice Istruttore voglia ammettere consulenza tecnica sul quesito nuovo:

"se un analfabeta possa riprodurre bene sin da poter essere da chiunque decifrato, un brano di scrittura di altra mano, senza capire il significato delle parole e del testo di quanto scrive, specialmente se a tale riproduzione desse i lineamenti grafici propri di un analfabeta o quasi."

L'avv. Brisotto si oppone perché assurda è la richiesta e comunque superata dalla ordinanza 24 marzo 1949.=

Il Giudice Istruttore

ammette la produzione della polizza 3 maggio 1947 e dà termine alle parti di produrre i documenti di cui è già stata ordinata la produzione sino alla prossima udienza che fissa per il giorno 28 aprile 1949 alle ore 10, rinviando a tale udienza per le conclusioni definitive.=

Il Presidente Istruttore F/to Martino

Successivamente oggi 28 aprile 1949 alle ore 11, sono comparsi avanti l'Ufficio sottoscritto i procuratori delle parti. Il procuratore dei convenuti rileva che la Cassa di Risparmio, nonostante l'intimazione dell'Ufficio, non ha depositati i documenti richiesti. Fa presente inoltre che si sono rinvenute presso la Cassa di Risparmio le quietanze di pagamento bietole in data 10 gennaio, 7 febbra-

io e 26 marzo 1947, a firma di Sartori Costantino, e si chiede che il signor Presidente Istruttore si compiaccia ordinare l'esibizione dei detti documenti. Il procuratore dell'attore chiede respingersi le istanze della controparte come sopra formulate, e rimettersi la causa per la discussione, previa precisazione delle conclusioni, in esecuzione dell'ordinanza del Presidente Istruttore, di cui al precedente verbale.=

Il Presidente Istruttore si riserva.=

Del che il presente verbale.=

Il Presidente Istruttore F/to Martino

V/ Si ammette la produzione dei documenti in possesso della locale Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, mandando alla Cancelleria di farne richiesta e rinvia la causa per l'ulteriore corso all'udienza del 20 maggio 1949 alle ore 10.=

Padova 9 maggio 1949, anzi si rinvia al 24 maggio 1949 ore 10.=

Il Presidente F/to Martino

Successivamente oggi 24 maggio 1949 alle ore 10, sono comparsi i procuratori delle parti, i quali chiedono che venga fissata l'udienza per le conclusioni; l'avv. Bellan inoltre dichiara di riservarsi di produrre parere tecnico di parte in ordine alle scritture dimesse. Il Presidente Istruttore rinvia la causa per le conclusioni all'udienza del giorno 7 giugno 1949 alle ore 10.=

Il Presidente Istruttore F/to Martino

Successivamente oggi 7 giugno 1949 alle ore 10, sono comparsi i procuratori delle parti. Il Procuratore dell'attore conclude come in citazione.= Il procuratore del convenuto conclude come in compare di risposta, e per l'ipotesi che venga ritenuta necessaria ulteriore istruzione, chiede sia intanto revocato il sequestro. Chiede inoltre di produrre un elaborato tecnico calligrafico. Il procuratore dell'attore si oppone alla produzione dell'elaborato tecnico e chiede che il signor Presidente Istruttore voglia rimettere la causa al Collegio per la discussione.

Il Presidente Istruttore rimette la causa al Collegio, all'udienza

copia per AVV. BELLAN

V

Prove testimoniali causa SARTORI / SARTORI

*Copia prove
testi para attua
e corrente*

LOTTA GIUSEPPE:

In merito a quanto mi viene richiesto, posso solo dire che in data 24 aprile 1947 ricevetti un atto di divisione fra i fratelli Sartori fra cui Sartori Costantino. Quando ebbi finito di stendere l'atto, Sartori Costantino, dietro mia espressa interpellanza, mi dichiarò di non sapere cosa scrivere.=

Letto, confermato e sottoscritto.=

F/to Lotta Giuseppe

BOARI LUCIANO:

Il 22 marzo 1947 il sig. Sartori Costantino si presentò nell'ufficio viticolo di Este per la firma della impegnativa bietole campagna 1947. Essendosi egli dichiarato analfabeto, firmò con il segno ~~dixx~~ croce alla presenza di Bertoldi Luigi, impiegato dell'ufficio bieticolo a Freddo Amedeo, impiegato dello Zuccherificio. Letto, confermato e sottoscritto.=

F/to Luciano Boari

BERTOLDI LUIGI:

Confermo la deposizione del dottor Boari come sopra resa, di cui mi viene data lettura. Confermo cioè che il Sartori Costantino, quando si trattò di firmare il contratto del 22 marzo 1947 si dichiarò analfabeto e pertanto firmò con un segno di croce. Io e Freddo Amedeo firmammo come testi.= Letto, confermato e sottoscritto.

F/to Luigi Bertoldi

FREDDO AMEDEO:

Ricordo che un giorno imprecisato del marzo del 1947 trovandomi nell'ufficio bieticolo di Este apposì la mia firma di teste ad un segno di croce con cui Sartori Costantino firmò un suo contratto di impegnativa di bietole per la campagna 1947, firmò pure come teste Bertoldi Luigi, impiegato dell'Ufficio bieticolo.=

Ricordo che quando si trattò di firmare il contratto, il Sartori Costantino, dietro espressa interpellanza del Bertoldi, dichiarò di non saper firmare, ed allora gli fu concesso di firmare con il segno di croce.= Letto, confermato e sottoscritto/=

F/to Amedeo Freddo

FRIGO GINO:

Dal gennaio 1944 io sono titolare dell'ufficio accertamento agricolo del Comune di Ponso. Ogni anno per tre volte e cioè in occasione della denuncia di superficie, della denuncia delle varie colture, della denuncia della produzione grano e granoturco, Sartori Costantino si è recato nell'ufficio e quando si è trattato di firmare le relative pratiche, si è sempre dichiarato analfabeto, tanto che io gliele ho sempre fatte firmare con il segno di croce. Quanto ho detto si riferisce per gli anni anteriori al 1947 perché non ricordo se anche nel 1947 il Sartori Costantino abbia avuto necessità di firmare pratiche, in caso affermativo devo dire che firmò col segno di croce, perché posso senz'altro escludere che egli in una qualunque pratica abbia mai apposto la propria firma, essendosi sempre dichiarato analfabeto. Ricordo che nell'ultimo anno rimase sospesa la denuncia cereali per divergenze insorte. L.c.e sott.

F/to Frigo Igino

ZOGNO QUIRINO:

Per le mie mansioni di unico messo comunale di Ponso, posso dire che tutte le volte che ho avuto occasione di notificare o comunicare un qualche atto a Sartori Costantino, questi ha costantemente firmato con il segno di croce.= Letto, confermato e sottoscritto.=

F/to Zogno Quirino

DE STEFANI COSTANTINO:

Conoscevo da moltissimi anni il Sartori fino dalla infanzia mia. Mai ebbi occasione di vederlo leggere o scrivere, ne mai ebbi occasione di ricevere un qualunque suo scritto. Nel paese di Ponso

si diceva che egli non sapesse né leggere né scrivere. Non lo ho mai visto nemmeno giocare a carte. Aggiungo che però non ebbi mai occasione di dovere richiedere il Sartori di leggere o scrivere.= Letto, confermato e sottoscritto.=

F/to De Stefani Costantino

MARTINI GIOVANNI:

Da circa dieci anni conoscevo Sartori Costantino con il quale avevo rapporti di ufficio essendo egli assicurato contro gli incendi. Posso dire che tutte le volte che si presentava la necessità di apporre la propria firma egli faceva il segno di croce.= Ma poiché di questo io non mi accontentavo ed esigevo la firma, egli cavava di tasca un foglietto di carta, dove era scritto il suo nome e cognome, e lentamente ricopiava dal modello, impiegando per tale ricopiatura circa 10 minuti. E così fece anche l'ultima volta che si presentò la necessità di firmare una polizza di assicurazione in data 3 maggio 1947 e precisamente la polizza contrassegnata con il n. 33949. Non sono in grado di precisare se la firma che il tal modo faceva il Sartori, corrispondesse al modello che aveva. Il Sartori mi dichiarò più volte di non saper firmare e che, come analfabeta, metteva il segno di croce. L.c.s.

F/to Giovanni Martini

ROSIN MARINO:

Ricordo che l'anno scorso fui a trebbiare nel terreno di Sartori Costantino, successivamente deceduto. I lavori di trebbiatura erano stati fatti da me unitamente a mio padre. Quando mio padre invitò il Sartori ad apporre la propria firma sulla bolletta di trebbiatura, il Sartori la fece firmare dalla propria cognata Dalla Mutta Giuditta, con lei convivente, asserendo che era la stessa cosa, dicendo precisamente: "O che firmi io o che firmi mia cognata è la stessa cosa".=

I.R. - L'azienda agricola era gestita dal Sartori e dalla cognata

Dalla Mutta. Non sono in grado di dire se il Sartori sapesse leggere e scrivere, oppure no.= Letto, confermato e sottoscritto.=

F/to Rosin Marino

BERNARDI GUIDO:

Conoscevo da quindici o venti anni il defunto Sartori Costantino peraltro non sono in grado di dire se il medesimo sapesse leggere e scrivere, oppure no. Non ebbi mai occasione di vederlo leggere o scrivere né ebbi mai affari con lui.=

Siamo vissuti per circa venti anni nello stesso paese di Ponso.= Letto, confermato e sottoscritto.=

F/to Bernardi Guido

GAIOFATTO ALFIO:

Fin dalla mia infanzia conoscevo Sartori Costantino ma non sono però in grado di dire se lui sapesse leggere e scrivere. Non ebbi mai affari con lui né ebbi mai occasione di vederlo leggere e scrivere. Letto, confermato e sottoscritto.=

F/to Gaiofatto Alfio

GIACON GINO:

Conoscevo sin dalla infanzia il Sartori Costantino. Non sono però in grado di dire se sapesse leggere o scrivere. Io non lo vidi mai né leggere né scrivere. Non ebbi mai con lui rapporti di affari, né occasione di vederlo leggere o scrivere. Letto, confermato e sott.

F.to Giacon Gino

FERRO VIRGINIA:

Conosco da cinque anni la Giuditta Dalla Mutta ved. Sartori, abitando nella corte della casa della stessa lavorando mio marito alle sue dipendenze come salariato. Da quando io conosco la detta signora,, questa è sempre stata ammalata. In specie è sofferente di disturbi cardiaci e di asma, per cui sono più i giorni che passa a letto che non quelli in cui è alzata; io mi recavo giornalmente dal

la detta signora per prestarle un po' di assistenza, e sono quindi in grado di affermare che il suo stato di salute ha subito un peggioramento da dieci mesi, anzi da sei a questa parte, nel senso che si presenta più agitata, e che date queste sue condizioni i familiari la tenevano allo scuro di tutto quanto possa agitarla maggiormente. = Letto, confermato e sottoscritto. =

F/to Ferro Virginia

CHIARELLO GASTONE:

Sono andato io a Ponso nella famiglia della signora Dalla Mutta Umberto, fratello di Dalla Mutta Giuditta. Da tre o quattro mesi conoscevo Sartori Costantino per affari che questi aveva con la Cassa di Risparmio di cui io sono cassiere. Il Sartori, quando si trattava di firmare qualche documento, alle volte firmava lentamente, alle volte copiava il suo nome e cognome da un foglio di carta che egli portava seco. = Nei primi del mese di ottobre del 1946 il Sartori, venuto a trovarmi alla Cassa di Risparmio, mi espresse la sua intenzione di fare testamento, chiedendomi schiarimenti in proposito. Io gli feci presente che avrebbe potuto scrivere le disposizioni di sua ultima volontà sopra un foglio qualunque ed esporle ad un Notaio. Egli rispose che si sarebbe regolato. Circa una decina di giorni dopo e precisamente la mattina del 13 ottobre 1946 il Sartori venne a trovarmi a casa dove mi disse di essersi deciso a fare il proprio testamento senza intervento di Notaio e dopo avermi manifestato le sue disposizioni di ultima volontà, mi richiese di computargli la relativa minuta, ciò che io feci. Le sue disposizioni di ultima volontà era di lasciare tutto ai suoi nipoti Aldo e Silvio Sartori e di lasciare ai suoi fratelli lire 5000. = che successivamente dietro mio consenso, aumentò sino a L.15.000 senza specificare se intendesse lasciare tale somma di lire 15.000. = a ciascuno dei suoi fratelli o a tutti insieme, ed io, in verità, mancai di fargli chiarire questo punto. Il Sartori nell'esprimermi le sue dette disposizioni di ultima volontà mi spiegò che era venuto nella determinazio-

ne di lasciare tutto ai suoi nipoti Aldo e Silvio per le pagiorni che un suo fratello, morto in precedenza, non aveva lasciato nulla ai detti nipoti.=

Quando io ebbi compilata la definitiva minuta a penna, (perché la prima l'avevo scritta in matita in caratteri più minimi) la lessi al Sartori, il quale la trovò di suo gradimento. Specifico che questa seconda e definitiva minuta era stata scritta da me in caratteri più grandi perché il Sartori potesse più facilmente leggere e copiare; Il Sartori quando ebbe in mano la minuta, cominciò assai lentamente a copiarla, impiegando circa un'ora. Dopo la passò a me che gliela lessi ad alta voce. Il Sartori si mostrò soddisfatto. Riprese il documento, lo guardò facendo con il capo cenni di approvazione per circa un quarto d'ora il che mi fece ritenere che egli lo leggesse e dopo lo sottoscrisse. In questo punto della sottoscrizione, devo precisare che nella mia minuta non mancava la firma e che il Sartori firmò senza guardare il modulo scritto come qualche altra volta aveva già fatto alla Cassa di Risparmio.=

Quanto io ho deposto può essere confermato da mia moglie Tommasina Anna, la quale si recava spesso nella camera ove il Sartori si trovava a copiare e da tale Cappellozza Luciano il quale pure si trovò presente a casa mia mentre il Sartori confezionava il documento. Così compilato ed approvato il documento il Sartori me lo consegnò dicendomi che se i suoi nipoti avessero continuato a comportarsi bene, avrebbe mantenute ferme quelle volontà altrimenti sarebbe venuto a ritirare il documento. Non ricordo se ebbi mai più occasione di rivedere il Sartori. Nell'anno successivo, diversi mesi dopo, in un giorno imprecisato, alla Cassa di Risparmio venni a sapere della morte del Sartori in un modo del tutto causale e cioè venne un cliente, il quale per apporre la propria firma in un documento la copiava da un foglio di carta. Io vedendo fare ciò dissi che vi era un'altra persona che firmava nello stesso modo. Una persona presente di cui non ricordo il nome, disse che allo stesso modo firmava il Sartori Costantino di Ponso aggiungendo che il Sartori era morto.

Io confermai la cosa. Così saputo della morte del Sartori, depositai il suo testamento presso il Notaio Valdini. Per quanto riguarda il modo di firmare del Sartori, confermo quello che ho detto al principio della deposizione e cioè che il Sartori alle volte firmava senza l'aiuto di nessun modello, mentre alle volte firmava copiando un modello che portava con se.=

A questo punto l'avv. Bellan chiede offrirsi all'esame del teste due documenti e cioè:

1) Una bolletta di consegna alla sezione della Zootecnica numero 62840 in data 21/5/1942;

2) Una bolletta di consegna del granoturco in data 23 dicembre 1941, n. 13834, entrambe recati la firma di Sartori Costantino e chiede domandarsi al teste se tali firme furono apposte dal Sartori in presenza di esso teste. Questi dichiara che tali firme non sono state apposte in sua presenza.=

Non intesi mai il Sartori Costantino leggere le parti in grassetto; però tale Mori Severino mi riferì di aver visto il Sartori leggere le intestazioni del giornale.=

Ricordo che quando il Sartori incassava qualche bolletta guardava quello che era scritto sulla stessa, credo, allo scopo, riscontrasse la esattezza fra la copia della cifra segnata in bolletta e la somma riscossa. Letto, confermato e sottoscritto.=

Prendo visione della lettera diretta alla signora Dalla Nutta Giuditta e dichiaro di riconoscerla per mia e di riconfermarla in ogni sua parte.= Letto, confermato e sottoscritto.=

F/to Gastone Chiarello

MORI SEVERINO:

Circa un anno prima che Sartori Costantino morisse, io ebbi occasione di vederlo firmare quietanza alla Cassa di Risparmio di Este, ricordo che egli firmava lentamente però senza valersi di nessun modello, ciò per due o tre volte, alla presenza del Cassiere Chiarello Gastone. Ricordo di aver sentito il Sartori leggere qualche sillaba=

ba, leggendo qualche parola, sillabando, nella intestazione del Gazzettino.

Ricordo che un giorno impreciso, poco tempo prima della morte, il Sartori mi mostrò un cartello delle tasse, dicendomi: Guarda su questo numero c'è un aumento rispetto all'anno scorso, indicandomi, nel ciò dire, un numero con il dito senza però leggerlo. Ricordo che si trattava di uno dei numeri di ruolo.= Letto, confermato e sottoscritto.=

F/to Mori Severino

ZANNI FERDINANDO:

Ricordo che quando si facevano le partite a carte, alla osteria, il Sartori portava mentalmente il calcolo dei punti, senza peraltro mai segnarli.=

Ricordo che io solevo segnare i punti nella tavoletta e nella carta e qualche volta intesi il Sartori leggere qualche numero scritto grande.= Letto, confermato e sottoscritto.=

F/to Zanni Ferdinando

PEGGIN ANTONIO:

Un giorno imprecisato, circa uno o due prima che il Sartori Costantino morisse, ebbi occasione di vederlo in atto di scrivere non so che cosa. Notai però che egli nello scrivere, guardava un bigliettino su cui vi era scritto qualche cosa.= Letto, confermato e sottoscritto.

F/to Peggin Antonio

MONETA MARIA:

Operai alle dipendenze della famiglia di Sartori Costantino. Frequentando per ragioni di lavoro la casa del Sartori ebbi occasione di vedere che negli ultimi tre o quattro anni il Sartori Silvio, nipote, che conviveva con Sartori Costantino, insegnava a quest'ultimo a leggere e scrivere un po'. Vidi il Sartori Costantino scrivere dei numeri sulla parete del granaio. Si trattava di numeri relativi alla pesatura dei sacchi. L'ho visto anche scrivere il proprio nome e cognome sulle carte, ed anche gli altri nomi di Giulia e Maria che era

9)

no relativi a persone di famiglia e precisamente alle sorelle.=
Letto, confermato e sottoscritto.=

F/to Monte Maria

9.12.48

ferribi

90

L'azienda agricola era gestita dal Sartori e dalla cognata Dalla Mutta. Non sono in grado di dire che il Sartori sapesse leggere e scrivere oppur no. Letto, confermato e sottoscritto. Liquidando al teste l'indennità di L.200.=

F/to Boin Marino

~~~~~

Introdotto il teste (dall'avvocato Brisotto) Bernardi Guido, ammonito ai sensi di legge ripete le parole: "Lo giuro".=

Interrogato sulle generalità, risponde: sono Bernardi Guido fu Demetrio di anni 54, residente a Ponso, indifferente.=

Interrogato sul capitolo risponde:

Conoscevo da 15 a 20 anni il defunto Sartori Costantino, peraltro non sono in grado di dire se il medesimo sapesse leggere o scrivere oppur no.=

Non ebbi mai occasione di vederlo leggere o scrivere, né ebbi mai affari con lui.=

Siamo per circa venti anni vissuti nello stesso paese di Ponso.= Letto, confermato e sottoscritto. Liquidando al teste L.200.=

F/to Bernardi Guido

~~~~~

Introdotto dall'avvocato Brisotto il teste Gagiofatto Alfio ammonito ai sensi di legge giura ripetendo le parole: "Lo giuro".=

AVV. AGOSTINO BELLAN
ESTE

TRIBUNALE DI PADOVA

COMPARSA CONCLUSIONALE

per la Sig.ra DALLA MATA GIUDITTA ved. Sartori di Ponso in proprio e quale madre e legale rappresentante dei figli ALDO e SILVIO fu Desiderio, da Ponso Via Graneze, nonché per la Sig.ra SARTORI ENRICA fu Desiderio di Monselice - convenuti (Avv. Bellan)

6.12.49
R.D.

D A

SARTORI VIRGINIO GINO, BENITO GIUSEPPE, SARTORI MARIA e SARTORI GIULIA da Ponso - attori (Avv. Brisotto)

I N F A T T O

Il 21 maggio 1947 mancava ai vivi in Ponso, SARTORI COSTANTINO fu Luigi lasciando - in assenza di eredi necessari - beneficiari della sua sostanza - ad eccezione di un legato - i nipoti minorenni Aldo e Silvio Sartori, orfani del fratello Desiderio Virginio, in base a testamento olografo datato da Este il 13 ottobre 1946, pubblicato il 18 luglio 1947 al n. 338 di Rep. del Notaio Valdini di Este.=

Contro tale testamento sono insorti, coll'atto in epigrafe indicato, gli zii Sartori fu Luigi contestando la inesistenza o la nullità dell'olografo, sull'assunto che il de cuius fosse analfabeta e chiedendo che la eredità si dovesse devolvere secondo le norme del

la successione legittima, previo sequestro del *relic-*
tum, con le conseguenze di legge.=

In assenza dei comparenti, fu disposto il sequestro
dell'olografo e del "relictum", e la ammissione delle
prove attrici.=

Nonostante la diffida intimata dai convenuti, di con-
sorti Sartori fu Luigi di astenersi dalla esecuzione
del sequestro sui beni della successione, il sequestro
fu eseguito, e n grave pregiudizio morale e materiale
degli odierni comparenti.=

Contemporaneamente la signora Della Motta provvedeva
alla propria costituzione e, giustificato il ritardo,
fu ammessa a proporre tardivamente le sue difese an-
che per i figli minori da lei rappresentati.=

Furono prodotti dei frammenti di scrittura del de cuius
e vennero escussi i testi hincq et inde indicati, men-
tre venne reiteratamente respinta la istanza avanza-
ta dai convenuti per una Consulenza tecnica. Per tale
dinego, il loro procuratore, si è riservato gravame ed
intanto ha richiesto il parere di due noti consulen-
ti, specializzati in materia.=

La causa viene oggi al giudizio del Tribunale.=

I N D I R I T T O

Sulla revoca del sequestro.=

Inaudita altera parte, il G.I. all'oscuro delle ragio

ni che in linea di fatto e di diritti avrebbero sconsigliato un provvedimento di sequestro, ha concesso la misura cautelativa, che, a sensi dell'art. 682 C.P.C. dovrebbe in ogni caso revocarsi, indipendentemente dalla questione di merito, qualora queste non potessero venire definitivamente subito decise. =

Il sequestro infatti era ed è irrituale ed inattuabile, inutile, iniquo, pregiudizievole e, come tale inammissibile ed in ogni caso, accompagnato da quelle ragioni di opportunità, che sono indispensabili, perché lo sconsigliato potere discrezionale del G.I., potesse esercitarsi. =

Irrituale ed inattuabile, poiché non indica i beni da sequestrarsi e - tra l'altro - fa riferimento ad un inventario in cui si sono inclusi i beni di esclusiva proprietà degli odierni cointeressati ad un fondo individivo intestato per metà, per diritto di successione paterna, ai minori Sartori Aldo e Silvio; fu Desiderio, senza che si sia neppure ottemperato prima almeno alle disposizioni di cui all'art. 601 del C.P.C. =

Inutile. Infatti la trascrizione dell'atto di citazione sarebbe stato provvedimento più che sufficiente per tranquillare, se vi potevano essere, timori di alienazioni da parte degli eredi testamentari. =

In ordine ai prodotti, si osserva che il terreno è sta-

to preparato seminato e coltivato dai convenuti per la totalità del fondo indiviso. Se si voleva aggiungere alla esosità di un sequestro, questo poteva limitarsi alla imposizione del deposito di una somma equivalente ad un canone di affitto e, comunque, se concordanti, i convenuti avrebbero ben potuto dare ogni garanzia per la resa del conto e la liquidazione della quota dei frutti che fosse eventualmente spettata agli attori, avendo pur sempre da rispondere con il proprio patrimonio. Trattandosi poi di fondo indiviso, non vi è ragione di pensare che gli odierni convenuti avessero trascurato la conduzione, ma anzi si doveva logicamente ritenere che essi avrebbero usato la diligenza per lo meno quam in suis e nessun addebito potrebbe muoversi contro di loro sulla diligenza usata dai convenuti nella conduzione del fondo e nella conservazione dello stesso. =

Iniquo. Infatti i beni in contesto sono sempre stati e sono tuttora in possesso dei convenuti in base ad un titolo di proprietà che, fino a decisione contraria, stabilisce, anche dopo la impugnazione, una situazione di presunzione e di preferenza a favore dei titolari della proprietà e del possesso. Né di fronte ai documenti prodotti avversariamente, si può parlare di prove inconfutabili esaurienti e non equivoche. Infatti

anche a prescindere dalle prove fornite dai convenuti, era evidente anche prima come la dichiarazione di analfabetismo risultante da un atto pubblico, specie se di vecchia data, non poteva ritenersi a priori motivo sufficiente per concedere un sequestro contro gli eredi testamentari di chi aveva disposto per olografo. Il de cuius, come è avvenuto nel caso attuale, pur non molto esperto nello scrivere, poteva avere, successivamente, appreso nozioni suffidenti per stillare di suo pugno le quattro righe di un olografo, pur rifiuggendo di esporsi alla critica ed alla fatica di scrivere, quando, come in un atto pubblico, poteva scansarle. =

Pregiudizio ebole. Non occorre spender parole per dimostrare come in tale provvedimento venga a gettare il discredito morale e materiale su chi lo subisce, con ripercussioni dannose alla onorabilità e solvibilità dello stesso. Né la paralisi dell'intera azienda, nella quale sono comprese indivise le attività personali dei co-parenti, potrebbe escludere, come ha determinato, incalcolabili e irreparabili danni di ingente portata economica, che si ripercuotono specialmente su due minorenni. Basterebbe la sola spesa del sequestro strattario per rendere antieconomico il provvedimento. = La ordinanza di sequestro pertanto deve essere senza

altro revocata, mancando in ogni caso l'estremo indispensabile previsto dall'art. 670 del C.P.C. e cioè quello della sua "opportunità".=

NEL MERITO. -

Il testamento impugnato è pienamente valido, come oligrafo, essendo stato scritto, datato e firmato, con piena conoscenza di quanto il de cuius scriveva, completamente di propria mano, dal testatore in conformità dell'art. 607 del C.C.=

Gli attori, in un primo tempo, hanno impugnato l'autenticità materiale e psichica dello scritto, adducendo a sostegno della loro impugnazione, la dichiarazione di analfabetismo del de cuius, ripetuta in alcuni atti notarili, nonché su alcune testimonianze dirette a dimostrare che egli più volte ebbe a croce segnare documenti dichiarandosi analfabeta.=

Contro queste prove che chiameremo negative, i convinti hanno fornito prove positive, superando quindi qualsiasi presunzione di attendibilità della mancanza della capacità di scrivere denunciata dagli attori.

Dottrina e giurisprudenza insegnano che, provata la autenticità materiale della scrittura, la presunzione sta a favore di chi ha scritto, che in ordine all'elemento psichico, necessario per integrare una scrittura,=

Ma, senza con ciò addossarci l'onere di una prova che non ci incombe,abbiamo largamente dimostrato,come il Sartori Costantino, quando scrisse il testamento olografo di cui si contende, sapeva quello che scriveva e che quanto ivi è espresso è tutta e soltanto la sua autentica volontà.=

Elementi estrinseci.-

Dopo la audizione del teste Chiarello Gastone, che ^{ha} con fermata in ogni sua parte la lettera da lui diretta alla signora Dalla Muta Giuditta in data 8 maggio 1948 e dopo le particolareggiate e precise dichiarazioni e risposte ^{de lui} rese al G.I., la controparte formalmente dichiarò di ritenere vero tutto quanto tale testimonia aveva deposto. Pertanto, invitato a rinunciare alla audizione dei testi Cappellozza Luciano e Tommasini Anna diventati superflui, il procuratore aderì al la rinuncia stessa.=

Più nulla quaestio, pertanto, sulla autenticità materia le e, come vedremo più avanti, intrinseca, dell'atto in pugnato.=

A questo punto la istruttoria della causa poteva ritenersi esaurita.=

Senonché gli attori si ostinano a ritenere invalido il testamento, per ragioni intrinsiche.=

Elementi instrinseci.-

La scienza e coscienza nel testatore di ciò che ha scritto, è provata anzitutto dalla deposizione del teste Chiarello, integralmente accettata dagli attori. Proprio in questa certezza sta la forza che ci esorta a batterci con passione e fermezza, anche per una ragione di alto valore morale.=

Ma l'avversario ripiegando nella sua impugnazione, sostiene che se anche lo scritto rappresenta l'autentica volontà del testatore, la mancanza dell'elemento psichico e cioè della sua consapevolezza del valore grafico dei segni che egli andava ricopiando dalla modula, rende invalido lo scritto.=

Il Sartori Costantino ha scritto come egli era solito scrivere e comunque la prova dell'autografia fu data in modo così esauriente che la controparte ha rinunciato di insistere su questo punto della controversia.

Ad ogni modo scendiamo sul terreno prescelto dall'avversario.=

Il de cuius, siamo d'accordo, in un certo senso era un illitterato, ma non un analfabeto.=

I documenti avversari. Abbiamo già rilevato come la dichiarazione di analfabetismo fatta dal Sartori al Notaio, non è che una semplice prova negativa, la quale è sempre insufficiente ed annullata da quella positiva.= Del resto quante persone, inesperte nello

scrivere, come il Sartori, di fronte alla difficoltà di vergare quattro parole od anche soltanto la propria firma, appena possono scarsiare la fatica e la mortificazione di dare spettacolo agli altri di tale loro deficienza, preferiscono addirittura non firmare confessando la deficienza stessa, piuttosto che esporsi al ridicolo di dare dimostrazione della loro imperizia.=

Si segue allora la via più facile, quella del minimo sforzo. Fu così che Sartori Costantino, quando proprio non era necessario che egli scrivesse di suo pugno, preferì dichiararsi analfabeta o vergare col crocsegno gli atti giuridici che egli andava compiendo.

Quando invece si rendeva necessario scrivere o munire di procura un terzo, egli allora, vincendo la naturale prigzia della mano adusa più ad imbrandire un pesante strumento di lavoro, che una fragile penna, si sottoponeva alla fatica e alla mortificazione di dare spettacolo della propria imperizia.=

Gli attori hanno fornito, si è detto, una prova negativa. Ma essa per poter rendere sicuri del fatto negato, dovrebbe estendersi all'infinito. Entre una sola prova positiva è sufficiente a distruggerla.=

Di tali prove, i convenuti ne hanno fornite più che sufficiente, documentali e testimoniali.=

Prove positive documentali. Esse sono:

a) l'olografo - b) gli autografi ed i frammenti di autografi - c) la perizia Randazzo - d) la perizia Moretti - e) le prove testimoniali.=

- A -

L'olografo (vedi sub B).=

- B -

Gli autografi ed i frammenti. Sulla autenticità di questi scritti, la controparte non ha mosso alcun rilievo e, pertanto, devonsi ritenere per riconosciuti.=

(art. 215 n.2 I^a parte C.P.C.).=

Tali documenti pertanto oltre che a servire come scritte di comparizione ed a confortare le conclusioni dei periti e le nostre, attestano come il Sig. Sartori sapette firmare, scrivere i numeri, le lettere dell'alfabeto e comporle.=

- A -

L'analfabeta assolutamente digiuno di qualsiasi capacità meccanica ed intellettiva per esprimere coscientemente, mediante segni il proprio pensiero, non può riprodurre, così chiaramente, come nel documento imprugnato, una modula predisposta da altra persona.=

La copia meccanica identica, cioè il disegno, di uno scritto, presenta difficoltà imponenti perfino al tecnico specializzato è impossibile per chi non sia

in possesso di capacità tecniche particolari.=

La copia libera non può essere eseguita dall'analfabeta

Si deve escludere nel modo più certo che chi ne fu
l'esecutore fosse persona del tutto inesperta.=

Infatti l'assoluto analfabeta, se si accinge a scrivere
anche solo per copiare meccanicamente, ingaggia una
vana lotta tra la volontà che comanda e la disubbi-
dienza dei muscoli motori grafici che non intendono
cambiare le abitudini contratte con il non uso dello
scrivere.=

Egli non saprà neppure impugnare ed usare la penna,
sicché gli verrebbe meno anche il mezzo meccanico per
vergare una sillaba.=

Che se egli accintosi ad imparare a leggere ed a scri-
vere, avesse di già appreso ad usare la penna in modo
così efficace da riprodurre in forma tanto nitida ed
ordinata un modello, si dovrebbe concludere, che lo scri-
vente aveva di già acquistato anche sufficiente per
quanto elementare conoscenza del valore grafico e fo-
netico dei segni e del loro significato.=

Se esso fu scritto da Sartori Costantino - come è pa-
cifico - si deve concludere con sicura certezza che
egli conosceva anche quanto andava scrivendo.=

Scendendo all'esame del documento impugnato ed a quel
lo delle firme del Sartori Costantino a piedi delle

quitranze dimesse e nella girata a tergo della stessa.

Si addiviene ad analoga conclusione.=

La scrittura del documento è quella che si rileva dai documenti dimesse, appartiene sicuramente ~~xxxix~~ alla stessa persona, tutti egualmente espressi essendo i segni grafici.=

Le 14 a minuscole del testamento sono tutte uguali fra di loro ed identiche a quelle delle altre scritture; le 2 b del testo impugnato sono perfettamente uguali; il C è preciso nel documento stesso e negli altri dimesse; le 3 d sono pure identiche: anche l'ovo lo della base ha la identica caratteristica; le 10 e pure; l'f è una chiara reminiscenza di quello a stampa e nel modello si presume fosse scritto come tutte le altre lettere cioè in corsivo; (un teste riferì che leggeva la "difesa del popolo" e quindi la f a stampa gli era familiare); il g non figura ma si sa dalla teste Monte Maria che egli detta consonante conosceva se nelle sue esercitazioni scriveva "Giuditta" senza bisogno di modula; l'h non è usata; l'i ricorre nel testamento 19 volte ed è sempre scritto in modo perfettamente uguale, così come nelle firme degli altri documenti: così dicasi delle 10 l del contesto della scheda testamentaria; l'm e l'n sempre uguali sono davvero caratteristici, per l'accavallarsi

delle singole aste; le 14 o tutte con l'arricciatura a sinistra (come nelle altre firme) sono scritte in modo spiccatamente personale da parte del Sartori Constantino; le 2 p sono identiche; la lettera g non riconosce, ma in un documento dimesso come frammento di autografo del de cuius (e di cui non si è disconosciuta l'autenticità) c'è la q: (vedi doc.n. quintali della o); le 5 r del documento sono reminiscenze dello stampatello, di cui il de cuius aveva maggiore familiarità; l's è sempre uguale e il Sartori lo aveva fatto tante volte che l'avrebbe sicuramente conosciuto anche se fosse - come si contesta - interamente analfabeta; caratteristiche le t tutte diritte con la traversa sempre molto alta; l'u interessante che lo distingue dall'n che pure il Sartori versava sempre accavallando le due aste; l'y e lo z sono scritti con sicurezza e d'un sol tratto; il Q maiuscolo era certamente noto: è fatto in stampatello e già provato che il Sartori sapeva leggera la Difesa del Popolo; così dicasi per l'A maiuscolo; l'S è la consonante più abituale e familiare e quindi arcinota al de cuius. = Le cifre sono tutte note, se ne ha la riprova nei frammenti dimessi e di cui non si è contestata l'autenticità. I testi hanno confermato che il Sartori leggeva risultati della partita a carte ed era solito scrivere

nel muro del granaio i numeri relativi alla pesatura dei sacchi dei prodotti che vi venivano ammazzati.=

- C -

La perizia Prof. Randazzo. A seguito del diniego della perizia giudiziale, per cui abbiamo insistito ed, in subordine, insistiamo tuttora, ci siamo dovuti rivolgere ai lumi di due esperti, il Prof. Randazzo di Padova e l'insigne perito calligrafico e grafologico di fama europea, il Prof. Padre Moretti.=

Il Prof. Randazzo, con suo elaborato asseverato con giuramento il 7/6/1949 in Pretura di Padova, così conclude: "Sartori Costantino scrive a stento, adagino, sa compitare e bene, lentamente; scrive con elementi grafici omonimi, riflessi da impressioni spirituali incancellabili".=

Perizia Prof. Moretti. L'illustre scienziato, specialista di fama europea in materia, è stato da noi interpellato in occasione del suo passaggio per Padova per il ciclo di conferenze tenute alla Biblioteca Antoniana. Esibiti all'illustre grafologo la fotografia autentica della scheda testamentaria, i frammenti lasciati dal de cuius, egli, dopo alcuni giorni di studio, rilasciò il parere che fu, a suo tempo, prodotto in causa. Da esso si evince che chi ha scritto l'olografo

aveva la piena consapevolezza di quanto andava scrivendo.=

- E -

Le prove testimoniali. Avversariamente i testi escusisi non hanno aggiunto nulla a quanto gli atti notarili dimessi potevano dire. Sostanzialmente tutte prove negative. E come tali, come abbiamo rilevato, insufficienti per poter risolvere la causa. In altri termini gli attori avrebbero potuto portare anche un numero infinito di persone a testimoniare che il Sartori Costantino non era da loro mai stato visto a leggere e scrivere, ma una sola prova positiva anche di un solo testo che lo avesse visto a leggere e scrivere, sarebbe sufficiente a distruggere il valore dell'infinito numero di testimonianze negative.=

I convenuti hanno più che esaurientemente fornito numerose di tali; prove positive, idonee ad dimostrare che il Signor Sartori Costantino sapeva, al tempo in cui vergò il contrastato olografo, scrivere e leggere.=

D'accordo che il de cuius non era in certo senso un letterato perfetto e che era alquanto inesperto, nello scrivere. Ma non era un analfabeta in senso assoluto.

Chiarello Gastone. Egli ci dà anzitutto la prova che

il de cuius sapeva scrivere e leggere. Egli dice che dopo aver scritto il suo testamento guardò il documento attentamente, facendo con il capo cenni di approvazione ed impiegandovi circa un quarto d'ora, il che fece ritenere al teste che il de cuius lo leggesse, tantopiu che soltanto dopo egli soddissatto; lo sottoscrisse. Ma v'ha di più. Nella modula esisteva anche la firma ed egli copiò, da prima, il testo della disposizione testamentaria e, dopo averla letta ed approvata, soltanto allora la sottoscrisse e senza guardare la modula. Ed ancora: "Il Sartori alle volte firmava senza l'aiuto di nessun modello, mentre altre volte firmava copiando un modello che portava con sè" E più oltre: "Ricordo che quando il Sartori incassava qualche bolletta, guardava quello che era scritto sulla stessa, credo, allo scopo di riscontrare la esattezza fra la copia della cifra segnata in bolletta e la somma riscossa". Mori Severino, "Ricordo che egli firmava lentamente, però senza valersi di nessun modello, ciò per due o tre volte alla presenza del cassiere Chiarello Gastone. Ricordo di aver sentito il Sartori leggere qualche sillaba, leggendo qualche parola, sillabando nella intestazione del "Gazzettino". Poco prima della morte il Sartori mostro al teste

un cartello delle tasse indicandogli uno dei numeri di ruolo relativo a una tassa che gli era stata aumentata rispetto all'anno precedente.

Zanni Ferdinando, intese il Sartori leggere i numeri segnati dal teste sull'andamento di alcune partite a carte.

Monte Maria riferisce che il Sartori Costantino apprendeva dal nipote Sartori Silvio a leggere e seriamente e ciò negli ultimi tre o quattro anni precedenti alla morte del de cuius.

Ammesso pure che il Sartori Costantino non fosse un "enfant prodige", qualche cosa in tre o quattro anni egli sarà pur riuscito ad imparare! Certamente, egli si sentiva, a disagio nel momento in cui doveva dare saggio....delle sue abilità di fronte ad estranei e, per questo, si spiega come egli, anche dopo essere riuscito ad apprendere i primi elementi, si mostrò sempre riluttante ad esporsi e, quando poté preferì sempre addurre il pretesto di non saper scrivere.

La teste vide il Sartori Costantino a scrivere i numeri sulla parete del granaio, sulla quale egli segnava i complessi relativi alla pesatura dei sacchi.

Tali numeri sono tuttora visibili.

Il Sartori Costantino fu visto dalla teste scrivere

il proprio nome e cognome ed a fare esercizi di scrittura, precisando di averlo visto scrivere nomi familiari, come ad esempio quelli di Giulia e di Maria.

Permian Ivo vide il Sartori leggere titoli di articoli di giornali. Non fu raccolto a verbale, ma il teste precisò che, fra questi eravi anche la Difesa del Popolo. Ricorda inoltre di aver visto il de cuius a scrivere senza ausilio di module.

Bovo Giuseppe, conferma tale circostanza. Egli vide il Sartori apporre la propria firma su documenti bancari, senza servirsi di alcun modello.

Gli elementi positivi forniti dai convenuti stanno a dimostrare come il Sartori Costantino non potesse a ritenersi analfabeta e che, almeno per ciò che riguarda le poche righe del suo testamento olografo, egli fu in grado non soltanto di vergargli di proprio pugno, ma anche di sapere quello che egli andava scrivendo.

Certamente, come già si è detto, il Sartori non può ritenersi un letterato nel senso completo della parola, ma dotato di quel minimo di cognizioni che sono state sufficienti ad esprimere la propria volontà mediante quei segni che da lui studiati, controllati e vergati, rappresentano la manifestazione chia-

ra e precisa della sua ultima volontà, che si è espressa con formidabile tenacia e decisa fermezza e radicata convinzione e si è rivadita nell'impressione sulla carta di ogni lettera, di ogni sillaba, di ogni parola e frase del suo laboriosissimo spirito scritto.

Mai una volontà si è manifestata più ferma e precisa e decisa, tutta pretesa nello sforzo di esprimersi.

Non si può, se si vuol esser sinceri, negare che tali segni sono "opere ~~del~~^a personale, e del suo libero arbitrio, nessuno obbligandolo a copiarli; anzi col maggiore sforzo, rimarrebbe provato il suo fermo proposito di far proprie le cose scritte" (Cfr. Vitali, Op.cit.

Vol. 3° pag. 337 n. 81. L'autore cita un caso anche più discutibile di quello di cui si contende).

Sarebbe violare lo spirito della legge la stessa sacra volontà del testatore, che quella intende tutelare, l'insistere in una contestazione contro tale esplicita e decisa volontà, la quale, come opinione dominante (M. negozio giuridico pag. 974 n/2) ^{è elemento} produttore degli effetti giuridici dolosamente. —

Giova inoltre ricordare che a noi non sarebbe spettata "l'onere della prova" della differenza tra lo scritto e la volontà del testatore, ove sia accertata la fotografia della scheda "incombendo esso "alla parte che ne contesta la validità" Ap. Milano 15 - 1 - 1937

Foro Lombardo II, 15^a Ed ancora la stessa sentenza :

"E' VALIDO IL TESTAMENTO OLIGRAFO ANCHE SE SCRITTO
IN CONFORMITA' A UN MODELLO PREDISPOSTO, QUANDO NON
RISULTI LA MANCANZA NEL DE CUIUS, DI COSCIENZA E
DI VOLONTA'"

Cfr. anche Vitali Op.cit. Vol.III n.60 Pag.317.

Pur non tenuti, abbiamo dimostrato e la coscienza
e la volontà del testatore. È questa volontà che
noi intendiamo difendere contro gli astiosi cavigli
di chi cerca strappare a due minorenni il patrimonio
a loro lasciato in eredità dallo zio, che fu loro se-
condo padre e per il quale essi ebbero affetto e cura
di figli e con esso hanno convissuto sempre. Nè è il
rilevante ricordare che il Sartori volle spiegare
al Chiarello che egli "era venuto nella determinazione
di lasciare tutto ai suoi nipoti Aldo e Silvio per
le ragioni che un suo fratello, morto in precedenza,
non aveva lasciato nulla ai detti nipoti.", beneficiando
invece gli odierni attori.

La volontà del testatore deve essere rispettata.

Ciò è nell'essenza dell'Istituto che si ispira ancora
alla perenne purezza delle fonti: "Novissima voluntas
servatur" (Pau.6,2 D) "Non ex sola scriptura sed ex con-
scientia defuncti voluntati satisfaciendum est." 1,2

C. Pertanto si dovrà agire presso le competenti autorità.

copy doc. 6
Pregiatissima Signora Dalla Mutta Giuditta

P o n s o

Vengo a conoscenza che i famigliari del defunto suo cognato Sartori Costantino hanno impugnato il testamento da lui redatto a favore dei di lei figli Aldo e Silvio.=

Per dovere di coscienza, puramente animato da sentimenti di giustizia, e per la verità desidero informarla di quanto segue:

1) Il Sig. Sartori Costantino, per la stima di cui mi ha sempre onorato, si era da tempo con me confidato circa le sue ultime disposizioni.=

2) Poiché egli desiderata di non fare molta pubblicità prima della sua morte, lo consigliai di fare un testamento olografo, dato che io ritenevo, che, sia pure non molto speditamente, egli sapesse pur tuttavia leggere e scrivere anche perché lo avevo sempre visto sottoscrivere documenti in Banca, ove io sono impiegato, documenti che sempre controllava prima di firmare. Fu così che il 13 ottobre 1946 egli venne a casa mia in Viale Rimembranza per fare il suo testamento. Non essendo molto franco nello scrivere, mi pregò di farle una copia molto chiara in conformità alle già note sue volontà che, in tale occasione mi ripeté.=

Prima di redigere tale copia ho stesa una minuta per fissare il suo preciso desiderio. Alla lettura da me fatta gli il Sartori mi pregò di apportare alcune lievi varianti e di redigere il testo definitivo.=

Riletta da me la minuta dopo le varianti seggetitemi da lui, la trovò di suo pieno gradimento.=

Allora scrissi la copia definitiva in caratteri grandi e chiari in modo che potesse leggerla anche lui e quindi copiarla di suo pugno.=

Tale copia venne da me e da lui letta ed egli approvò e quindi trascrisse fedelmente di suo pugno. Prima di sottoscrive

re il testo originali, fu da me letto ad alta voce e da lui pure riletto e quindi firmato.=

Presenti alla scrittura ed alla lettura integrali del testo redatto dal Sartori Costantino erano anche mia moglie Tomasin Anna di Lorenzo e Cappellozza Luciano fu Tullio, persone queste a lui note e di sua fiducia.=

Poiché come predetto il povero Costantino di me aveva molta stima e nella tema che di tale atto ne venissero a conoscenza i suoi parenti prima della sua morte, mi pregò di tenere presso di me il documento e che ne dassi notizia ai nipoti in caso di sua morte, e se col tempo avesse cambiata idea sarebbe venuto di persona a ritirarlo. Io non misi difficoltà e, chiuso l'atto testamentario in una busta, lo depositai nella mia cassetta di sicurezza.=

Non appena ebbi sentore del decesso del povero Costantino mi feci premura di comunicarvelo nella forma a lei nota.=

Tanto per la verità e per la giustizia le comunico il fatto come è avvenuto e tutto ciò sono pronto a confermarlo anche davanti alla giustizia ed anche sotto il vincolo del giuramento.=

Mi creda devotissimo

F/to Gastone Chiarello

Este 8 maggio 1948

N.138 reg.copie

doc. 7
copia per AVV. BELLAN

TRIBUNALE DI PADOVA
RILIEVI GRAFICI SUL TESTAMENTO DI SARTORI COSTANTINO

In relazione al quesito più sotto indicato formulato dal patrocinio dei convenuti Sartori Aldo e Silvio nella vertenza contro di loro promossa da Sartori Virginio-Gino ed altri esprime il seguente

P A R E R E T E C N I C O

QUESITO:

Se dall'esame del documento impugnato e dalla firma del Sartori Costantino, dimesso in giudizio, si debba dedurre che la detta scrittura e quella delle firme stesse appartengono all'opera di una medesima persona; se essa era cosciente del valore grafico e fonetico di ciascuna cifra, di ciascuna lettera e parola, e, nella sua complessività, del testo del documento medesimo.

=====

Si tratta della scrittura di un inesperto nell'arte dello scrivere, che però, nello stesso tempo, egli richiama, ricorda e conosce il valore grafico e fonetico delle singole formule letterarie delle nove cifre arabiche che sa distinguere ed imitare come meglio può.=

Fenomeno che prova la esistenza dello spirito di imitazione di quello che vede e pensa.=

=====

La scrittura di Sartori Costantino, in certi punti, si mostra addirittura evoluta; difatti, in principio del secondo rigo, troviamo le prime due lettere della parola "tutta", raccorda

te; e la sillaba "tu" anche essa vergata con tratto continuato di penna.

La scrittura, come sopra anzidetto, deve appartenere ad un semi inesperto, che mnemonicamente ricorda le forme letterali e quelle delle corrispondenti articolazioni e voci; e le ripete sempre eguali; e propriamente, come usava scrivere il pove vero morto Sartori Costantino.=

Vedi ad esempio	rigo 2° la parola	rigo
2°	2a parola	

rigo 7° 3° parola

Caratteristiche personalissime sono le lettere a, l, ed o ripetute similmente e meccanicamente per richiamo mnemonicico.

Non posso ammettere che lo scritto sia stato copiato solo meccanicamente da una preventiva minuta, per il seguente motivo: facciamo scrivere ad un inesperto il suo nome, sotto o a fianco ad esso; e con mano e forma diversa, quello che egli soleva scrivere con preferenza.=

Notiamo a colpo d'occhio che, anche senza volerlo, l'inesperto riproduce il modello, conservando le caratteristiche personali.=

La scrittura in contestazione, conserva le caratteristiche personali, mentre l'assoluto analfabeta, non è capace, né di imitare, né di copiare, in modo così nitido e preciso, poiché egli si mostrerebbe disubbidiente ai movimenti muscolari grafici di pressione e di distensione, e, nella sua fatica, egli non riuscirebbe che a riprodurre dei segni sconnessi, accavallati confusi ed inintelligibili.=

Dopo tutto quanto esaminato, discusso e comparato nella peggior parte delle ipotesi, potremmo avere, come risultato materiale, un tessuto grafico grossolano, naturale nello sviluppo, zoppicante, nella estetica, senza però il pericolo di qualsiasi equivoca interpretazione grafica.=

Sartori Costantino scrive a stento, adagino, sa compitare bene,
lentamente; scrive con elementi grafici omonimi, riflessi da
impressioni spirituali incancellabili.=

La scrittura in esame è vergata da una stessa mano guidata da
uno stesso spirito.=

Fisiologicamente, il tratteggio risulta impressionato da movi-
menti muscolari grafici uniformi, tuttavia, in essi si notano
gli alternati movimenti di pressione e di distensione che ani-
mano la forma e la personificano.=

Dalle mie accurate indagini, disinteressato sotto ogni rappor-
to, ho potuto constatare che la scrittura in contestazione ri-
sulta vergata da una stessa mano guidata da una stessa psiche.=
Tanto in risposta ai quesiti che mi sono stati posti, in meri-
ro alla scrittura del testamento olografo del defunto Sartori
Costantino.=

Padova 24 maggio 1949

Il Perito
F/to Randazzo